SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

n. 33

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 30 marzo al 5 aprile 1995)

INDICE

ANGELONI, MANTOVANI: sul regolamento comunitario n. 1626/94 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse in Mediterraneo (4-03583) (risp. LUCHETTI, *ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*) *Pag.* 1169

BACCARINI: sull'esenzione dall'IVA dell'attività di trasporto infermi con eliambulanza effettuata dalla centrale operativa 118 «Bologna soccorso» (4-01375) (risp. FANTOZZI, *ministro delle finanze*) 1173

BORRONI: sulla reazione di un rappresentante del Movimento sindacale di polizia in seguito ad un incidente avvenuto nelle adiacenze di un circolo multietnico e multirazziale di Mantova (4-00570) (risp. BRANCACCIO, *ministro dell'interno*) 1174

BOSO: su presunte vessazioni morali cui sarebbero sottoposti i cittadini cacciatori da parte di alcuni agenti del Corpo forestale dello Stato in servizio in località Civitaluparella (Chieti) (4-02873) (risp. LUCHETTI, *ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*) 1175

BRIENZA: sulla situazione di disagio che colpisce le aree industriali della provincia di Potenza (4-00921) (risp. CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*) *Pag.* 1177

BRIGANDÌ: sull'esercizio dell'attività venatoria in Piemonte (4-00790) (risp. LUCHETTI, *ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*) 1178

CASILLO: sulla risoluzione del problema in materia di avanzamento degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento delle Forze armate (4-00571) (risp. CORCIONE, *ministro della difesa*) 1179

CHERCHI ed altri: sul grave episodio di intolleranza verificatosi per responsabilità del sindaco e di alcuni componenti la giunta municipale del comune di Rovato (Brescia) nei confronti del segretario comunale (4-01113) (risp. BRANCACCIO, *ministro dell'interno*) 1182

COPERCINI: sulla vicenda del signor Michele Dell'Olio, ex dipendente dell'ufficio provinciale del tesoro di Pesaro (4-00880) (risp. PACE, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 1183

DANIELI: sull'esenzione dal *ticket* per tutte le prestazioni diagnostiche e terapeutiche in corso di gravidanza fruite presso strutture pubbliche (4-03251) (risp. GUZZANTI, *ministro della sanità*) 1184

DIONISI, CUFFÀRO: sul trasferimento ad altro ufficio della dottoressa Rita Fornaro, dirigente alla sanità della regione Lazio (4-02936) (risp. GUZZANTI, *ministro della sanità*) *Pag.* 1186

FABRIS: sulla legittimità dei sistemi di indagine adottati dal comando della Guardia di finanza di Mestre (Venezia) (4-00345) (risp. FANTOZZI, *ministro delle finanze*) 1186

FLORINO: sull'appello proposto dal signor Emilio Abbatangelo avverso la sentenza del TAR della Campania del 21 dicembre 1990 (4-00548) (risp. CARDIA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*) 1188

FORCIERI: sulla risoluzione del problema in materia di avanzamento degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento delle Forze armate (4-01171) (risp. CORCIONE, *ministro della difesa*) 1180

LONDEI: sulla messa in liquidazione della società Sogesta spa di Urbino del gruppo ENI (4-02663) (risp. CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*) 1189

MANZI ed altri: sulle difficoltà che i comuni incontrano nell'applicazione del decreto legislativo n. 507 del 1993, in tema di tassazione sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche (4-00994) (risp. FANTOZZI, *ministro delle finanze*) 1191

sul diritto alla pensione *ex* articolo 6, comma 4, della legge n. 140 del 1985, rivendicato dagli ex combattenti (4-01778) (risp. FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*) 1192

NATALI: sull'applicazione del regolamento CEE n. 1626/94 sull'attività di pesca nel Mediterraneo (4-03083) (risp. LUCHETTI, *ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*) 1170

ORLANDO: sull'applicazione del regolamento CEE n. 1626/94 sull'attività di pesca nel Mediterraneo (4-03544) (risp. LUCHETTI, *ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*) 1171

PEDRIZZI: sul mancato funzionamento della commissione che, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 50 del 1952, avrebbe dovuto esprimere il parere per la concessione di provvidenze a favore degli imprenditori dei comuni della provincia di Latina colpiti dalle avversità atmosferiche dell'ottobre 1991 (4-00155) (risp. FANTOZZI, *ministro delle finanze*) *Pag.* 1194

PERLINGIERI: sulle disfunzioni della USL n. 7 di Telese (Benevento) (4-00225) (risp. BRANCACCIO, *ministro dell'interno*) 1196

sulla cessazione del rapporto di lavoro di una ventina di lavoratori del Cobecam in servizio presso la biblioteca provinciale di Benevento (4-03384) (risp. PAOLUCCI, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 1198

PIERONI: sulla richiesta di istituire la provincia del Fermano (4-01088) (risp. BRANCACCIO, *ministro dell'interno*) 1199

PREIONI: sull'esposto inoltrato al prefetto di Novara da alcuni abitanti di Borgomanero contro lo stabilimento industriale Torcitura (4-00092) (risp. BRANCACCIO, *ministro dell'interno*) 1200

ROCCHI: sul trasferimento del laboratorio chimico delle dogane di Roma dalla sede di via della Luce alla località Tor Pagnotta (4-02349) (risp. FANTOZZI, *ministro delle finanze*) 1202

sulla regolamentazione dell'attività di informazione scientifica sui farmaci (4-03221) (risp. GUZZANTI, *ministro della sanità*) 1204

ROGNONI, DANIELE GALDI: sugli interventi governativi in favore della regione Ligura interessata nel 1993 da fenomeni alluvionali (4-01817) (risp. CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*) 1206

SCALONE: sulla situazione patrimoniale, finanziaria e organizzativa del Banco di Sicilia (4-00283) (risp. PACE, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 1208

sulla situazione patrimoniale, finanziaria e organizzativa del Banco di Sicilia (4-00728) (risp. PACE, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 1209

STANISCIA, SCRIVANI: sull'applicazione del regolamento CEE n. 1626/94 sull'attività di pesca nel Mediterraneo (4-03563) (risp. LUCHETTI, *ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*) 1171

TAMPONI: sull'episodio di intolleranza perpetrato dal sindaco e da alcuni componenti della giunta municipale di Rovato (Brescia) nei confronti del segretario generale dottoressa Irene Saia (4-01080) (risp. BRANCACCIO, *ministro dell'interno*) 1211

VOZZI: sulla chiusura dell'esattoria comunale di Chiaromonte e di altri comuni della provincia di Potenza (4-01459) (risp. FANTOZZI, *ministro delle finanze*) *Pag.* 1213

WILDE: sulla società Acciaierie Valsugana spa di Trento (4-01176) (risp. CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*) *Pag.* 1214

sulla società Italimpianti (gruppo IRI), controllata dalla *holding* Fintecna (4-01683) (risp. CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*) 1216

ANGELONI, MANTOVANI. - *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* - Premesso:

che il regolamento comunitario n. 1626/94 del Consiglio del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse in Mediterraneo, fissa all'allegato III le dimensioni minime delle maglie delle reti per la pesca da traino in 40 millimetri;

che lo stesso regolamento, all'allegato IV, fissa le taglie minime delle specie pescabili prevedendo, in particolare, per il nasello *Merluccius merluccius* 20 centimetri, per le triglie *Mullus spp* 11 centimetri, per la sogliola *Solea vulgaris* 20 centimetri, per il pagello *Pagellus spp* 12 centimetri;

che le misure delle taglie minime di pesci commerciabili risultano, per i mari italiani, incompatibili con gli strumenti di cattura consentiti;

che per rispettare il regolamento i pescatori italiani si trovano nelle condizioni di rigettare in mare il 50 per cento del prodotto pescato, peraltro ormai morto a causa della compressione subita durante la permanenza nella rete;

che per salvaguardare il proprio reddito, ovvero per mantenere costante il valore delle catture, i pescatori si trovano spesso costretti a raddoppiare lo sforzo di pesca andando di fatto nella direzione opposta a quella voluta dal regolamento n. 1626/94, che ha per obiettivo la tutela delle risorse;

che apposite ricerche effettuate dai tecnici della Commissione europea nell'ultima settimana di febbraio hanno dimostrato che, ad esempio, la taglia di prima cattura del nasello è di circa 12 centimetri contro i 20 previsti dal regolamento e che dai campioni studiati solo il 3 per cento delle catture in numero e il 13 per cento delle catture in peso è risultato superiore o uguale a 20 centimetri;

che tutte le marinerie sono in fermento, e si sono verificate manifestazioni spontanee accompagnate dal blocco dell'attività di pesca, manifestazioni che certamente si moltiplicheranno a macchia d'olio con grave pericolo per il mantenimento dell'ordine pubblico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda adottare provvedimenti volti ad attivare le procedure idonee a consentire l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri della pesca dell'Unione europea, già convocato per i giorni 6-7 aprile 1995;

cosa intenda fare per dare una risposta tempestiva e rassicurante alla categoria, che a causa del regolamento n. 1626/94 sta subendo danni economici rilevanti che vanno ad aggiungersi a quelli procurati dai tagli della legge finanziaria, dall'aumento dell'IVA su tutti i prodotti ittici, dall'inquinamento da mercurio, dal colera e dal degrado dell'ambiente marino più in generale.

(4-03583)

(7 marzo 1995)

NATALI. - *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* - Considerato che l'entrata in vigore del regolamento del Consiglio sulla pesca dell'Unione europea n. 1626 del 1994, con cui sono state istituite misure tecniche per la tutela e la conservazione della pesca nel Mediterraneo con decorrenza dal 1° gennaio 1995, e la sorpresa che ne è derivata per l'intera collettività nazionale dinanzi agli insospettabili esiti di fatto hanno materialmente sconvolto le abitudini e le attese delle intere marinerie adriatiche, per effetto dell'urto in cui tra loro si pongono le due prescrizioni che vi si contengono, riguardanti, l'una, il taglio delle reti consentite e, l'altra, la misura dei soggetti pescabili;

visto che le maglie impiegabili, consentite nella larghezza di 40 millimetri, coinvolgono, nel pescato, pesce di taglia intorno ai 12 centimetri mentre la prescrizione che li riguarda non le consentirebbe che nella misura minima di 20 centimetri per cui una vasta entità del prodotto, tale da riguardarlo pressochè nella metà, si tradurrebbe in un fatto punibile imponendone non solo la non vendibilità ma, persino, l'obbligo di rigettarlo in mare, con esiti infausti anche ai fini della riutilizzabilità successiva stante il trauma su di esso inflitto dall'avvenuto allontanamento dal proprio ambiente naturale;

considerati gli enormi danni che conseguono da questa situazione e visto lo stato di autentica, impressionante agitazione delle marinerie interessate le quali elevano la propria indignata e non più contenibile proteste dinanzi al pregiudizio cui sono esposte;

visto che le stesse stanno anche dando luogo, ora, a disperate, pubbliche manifestazioni per l'ingiusto trattamento con cui sono sottoposte in anomalia rispetto a quanto consentito per altri paesi del Mediterraneo, sentendosi anche offese dalla vanificazione del proprio rischioso lavoro e dalla penalizzazione con cui ne vengono colpiti gli esiti,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di obbligo immediato - così interpretando nel solo senso plausibile le due prescrizioni di specie ed eliminando, in tal modo, l'altrimenti inconcepibile contrasto in cui esse si porrebbero tra loro - che tutto il prodotto pescato con l'impiego delle reti consentite si debba, invece, per l'evidenza logica e per l'insopprimibile costrizione naturale, considerare legittimo vendibile e non punibile;

se non si intenda, ciò stante, dare in proposito i conseguenziali espliciti chiarimenti e prendere i provvedimenti che le cose stanno vivamente a dover imporre.

(4-03083)

(7 febbraio 1995)

ORLANDO. - *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* - Premesso:

che il regolamento comunitario n. 1626/94 del Consiglio del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse in Mediterraneo, fissa all'allegato III le dimensioni minime delle maglie delle reti per la pesca da traino in 40 millimetri;

che lo stesso regolamento, all'allegato IV, fissa le taglie minime delle specie pescabili prevedendo, in particolare, per il nasello *Merluccius merluccius* 20 centimetri, per le triglie *Mullus spp* 11 centimetri,

per la sogliola *Solea vulgaris* 20 centimetri, per il pagello *Pagellus spp*12 centimetri;

che le misure delle taglie minime di pesci commerciali risultano, per i mari italiani, incompatibili con gli strumenti di cattura consentiti;

che per rispettare il regolamento i pescatori italiani si trovano nelle condizioni di rigettare in mare il 50 per cento del prodotto pescato, peraltro ormai morto a causa della compressione subita durante la permanenza nella rete;

che per salvaguardare il proprio reddito, ovvero per mantenere costante il valore delle catture, i pescatori si trovano spesso costretti a raddoppiare lo sforzo di pesca, andando di fatto nella direzione opposta a quella voluta dal regolamento n. 1626/94, che ha per obiettivo la tutela delle risorse;

che apposite ricerche effettuate dai tecnici della Commissione europea nell'ultima settimana di febbraio hanno dimostrato che, ad esempio, la taglia di prima cattura del nasello è di circa 12 centimetri contro i 20 previsti dal regolamento e che dai campioni studiati solo il 3 per cento delle catture in numero e il 13 per cento delle catture in peso è risultato superiore o uguale a 20 centimetri;

che tutte le marinerie sono in fermento e si sono verificate manifestazioni spontanee accompagnate dal blocco dell'attività di pesca, manifestazioni che certamente si moltiplicheranno a macchia d'olio con grave pericolo per il mantenimento dell'ordine pubblico,

si chiede di sapere:

se si intenda adottare provvedimenti volti ad attivare le procedure idonee a consentire l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri della pesca dell'Unione europea, già convocato per i giorni 6-7 aprile 1995;

cosa si intenda fare per dare una risposta tempestiva e rassicurante alla categoria che a causa del regolamento n. 1626/94 sta subendo danni economici rilevanti che vanno ad aggiungersi a quelli procurati dai tagli della legge finanziaria, dall'aumento dell'IVA su tutti i prodotti ittici, dall'inquinamento da mercurio, dal colera e dal degrado dell'ambiente marino più in generale.

(4-03544)

(3 marzo 1995)

STANISCIA, SCRIVANI. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che il regolamento comunitario n. 1626/94 del Consiglio del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse in Mediterraneo, fissa all'allegato III le dimensioni minime delle maglie delle reti per la pesca da traino in 40 millimetri;

che lo stesso regolamento, all'allegato IV, fissa le taglie minime delle specie pescabili prevedendo, in particolare, per il nasello *Merluccius merluccius* 20 centimetri, per le triglie *Mullus spp* 11 centimetri, per la sogliola *Solea vulgaris* 20 centimetri, per il pagello *Pagellus spp* 12 centimetri;

che le misure delle taglie minime di pesci commerciali risultano, per i mari italiani, incompatibili con gli strumenti di cattura consentiti;

che per rispettare il regolamento i pescatori italiani si trovano nelle condizioni di rigettare in mare il 50 per cento del prodotto pescato, peraltro ormai morto a causa della compressione subita durante la permanenza nella rete;

che per salvaguardare il proprio reddito, ovvero per mantenere costante il valore delle catture, i pescatori si trovano spesso costretti a raddoppiare lo sforzo di pesca, andando di fatto nella direzione opposta a quella voluta dal regolamento n. 1626/94, che ha per obiettivo la tutela delle risorse;

che apposite ricerche effettuate dai tecnici della Commissione europea nell'ultima settimana di febbraio hanno dimostrato che, ad esempio, la taglia di prima cattura del nasello è di circa 12 centimetri contro i 20 previsti dal regolamento e che dai campioni studiati solo il 3 per cento delle catture in numero e il 13 per cento delle catture in peso è risultato superiore o uguale a 20 centimetri;

che tutte le marinerie sono in fermento e si sono verificate manifestazioni spontanee accompagnate dal blocco dell'attività di pesca, manifestazioni che certamente si moltiplicheranno a macchia d'olio con grave pericolo per il mantenimento dell'ordine pubblico,

si chiede di sapere:

se si intenda adottare provvedimenti volti ad attivare le procedure idonee a consentire l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri della pesca dell'Unione europea, già convocato per i giorni 6-7 aprile 1995;

cosa si intenda fare per dare una risposta tempestiva e rassicurante alla categoria che a causa del regolamento n. 1626/94 sta subendo danni economici rilevanti che vanno ad aggiungersi a quelli procurati dai tagli della legge finanziaria, dall'aumento dell'IVA su tutti i prodotti ittici, dall'inquinamento da mercurio, dal colera e dal degrado dell'ambiente marino più in generale.

(4-03563)

(3 marzo 1995)

RISPOSTA. (*) – Il problema della applicazione del regolamento CEE n. 1626 del 1994 sulla attività di pesca nel Mediterraneo è stato oggetto di una riunione a Bruxelles, alla quale ha partecipato il Commissario dell'Unione europea alla pesca, onorevole Emma Bonino.

In tale occasione è stata constatata grande sensibilità e disponibilità da parte della Commissione per trovare, d'intesa con i rappresentanti di questa amministrazione, soluzioni a breve e medio termine ai problemi causati alla pesca dall'entrata in vigore del suddetto regolamento.

È stato, inoltre, richiesto di attuare modifiche alle disposizioni comunitarie in modo che queste possano adattarsi in generale alle peculia-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle quattro interrogazioni sopra riportate.

rità della pesca mediterranea e, in particolare, alle esigenze della pesca in zona adriatica.

Al riguardo, il Ministero intende predisporre al più presto l'opportuna organizzazione per una visita di esperti comunitari del settore affinchè possa essere constatata, anche attraverso la partecipazione diretta ad apposite battute di pesca, la veridicità delle tesi sostenute da questa amministrazione.

Nel frattempo, va tenuta in considerazione la circolare 8 febbraio 1995 con la quale si è chiarito che i pescatori potranno immettere sul mercato anche prodotti ittici di taglia inferiore a quella stabilita dalla normativa nazionale (e, in particolare, dal decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che costituisce il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima) purchè questi, nel pescato totale, siano presenti in percentuale non superiore al 10 per cento.

Questa amministrazione ritiene che con l'osservanza di tali disposizioni i pescatori potranno riprendere la propria attività in un clima di serenità e di certezza di prospettive.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
LUCHETTI

(4 aprile 1995)

BACCARINI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che presso l'ospedale maggiore «C.A. Pizzardi» di Bologna è operante, a seguito di una intesa a suo tempo intervenuta fra le disciolte USL nn. 27, 28 e 29, la centrale operativa 118 «Bologna soccorso» che coordina tutti gli interventi di soccorso e trasporto infermi sia attraverso autoambulanze sia mediante eliambulanza: i primi interventi sono garantiti, con apposita convenzione, dalla Croce rossa italiana e dal CATIS (Consorzio ambulanze trasporto infermi e soccorso) che raggruppa diverse associazioni del volontariato specializzate nel settore, mentre per quanto concerne il trasporto con eliambulanza «Bologna soccorso» ha un mandato apposito della regione Emilia-Romagna per gestire, quale capofila, il servizio di soccorso di emergenza per tutta l'area regionale. E ciò nel quadro del Consorzio nazionale per l'emergenza e l'elisoccorso che opera, in regione, con tre basi: Bologna, Parma e Ravenna;

che il trasporto infermi con autoambulanza è dichiarato esente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ed è denegata, invece, l'esenzione IVA sull'attività di trasporto infermi con eliambulanza;

che la questione è di rilevante interesse per l'azienda USL della città di Bologna (come per le altre aziende USL che esercitano una uguale attività, oltretutto per conto e nell'interesse di altre consorelle) se si considera che per il solo 1993 la spesa IVA (al 19 per cento) sull'attività di eliambulanza è stata per tale azienda pari ad un miliardo e 763 milioni;

che l'ufficio IVA di Bologna, in mancanza di precise direttive dell'amministrazione centrale, ha sin qui risposto negativamente ai que-

siti dell'azienda USL di Bologna, senza considerare che il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 non poteva prevedere l'esenzione IVA per il trasporto infermi con eliambulanza per la semplice circostanza che tale tipo di trasporto non era ancora operativo;

considerato che il Ministero delle finanze, interpellato in data 23 aprile 1992, non ha fornito sin qui alcuna risposta,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno che venga sciolta questa palese contraddizione, tanto più incomprensibile in quanto l'elisoccorso si rivolge da una parte ai casi più urgenti e più a rischio e dall'altra copre un'area territoriale assai più ampia di quella di competenza delle aziende USL che sono chiamate a gestirlo.

(4-01375)

(15 settembre 1994)

RISPOSTA. – Premesso che il trasporto degli infermi con autoambulanze da parte di imprese autorizzate costituisce operazione esente dall'imposta sul valore aggiunto, stante la specifica previsione normativa di cui all'articolo 10, n. 15, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, istitutivo dell'IVA, l'onorevole interrogante lamenta la mancata applicazione del medesimo trattamento tributario alle stesse prestazioni effettuate con eliambulanze, le quali, invece, sono assoggettate all'IVA con l'aliquota ordinaria del 19 per cento.

Al riguardo si osserva che l'interpretazione fornita dall'ufficio IVA di Bologna, circa l'impossibilità di considerare esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di trasporto di infermi con eliambulanze, è coerente con la previsione normativa contenuta nel punto n. 15 dell'articolo 10 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, atteso che quest'ultimo limita l'esenzione alle sole prestazioni di trasporto effettuate con autoambulanze da imprese autorizzate.

Ciò nonostante, considerati gli indubbi risvolti sociali che la questione sollevata presenta, questa amministrazione non mancherà di valutare l'opportunità di una iniziativa legislativa, volta ad includere, tra le operazioni esenti dall'IVA, le prestazioni di trasporto effettuate con eliambulanza.

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

(24 marzo 1995)

BORRONI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che su iniziativa dell'ARCI è sorto in un quartiere di Mantova un circolo multietnico e multirazziale abitualmente frequentato da stranieri e da cittadini italiani;

che tale circolo è nato con l'intento di promuovere occasioni di incontro per affermare concretamente una cultura della solidarietà e di offrire un punto di riferimento ai cittadini extracomunitari;

che l'attività di tale circolo non ha destato sino ad oggi problemi di ordine pubblico;

che recentemente, in una zona adiacente al circolo multietnico, un gruppo di extracomunitari ha avuto una colluttazione con due agenti di pubblica sicurezza;

che ciò ha suscitato una reazione irresponsabile da parte di un rappresentante dell'MSP (Movimento sindacale di polizia) di Mantova, che drammatizzando e strumentalizzando l'episodio ha rilasciato al quotidiano locale «La Gazzetta di Mantova» una dichiarazione nella quale si sostiene che «per non dover ricorrere all'uso delle armi da fuoco gli agenti hanno dovuto ritirarsi dalla zona in attesa di rinforzi»;

che nella stessa intervista il rappresentante dell'MSP, dopo aver richiesto la chiusura del circolo, afferma testualmente: «Noi dell'MSP riteniamo opportuno ricordare che esiste l'articolo 35 del codice penale che recita "non è punibile il pubblico ufficiale che usa le armi per vincere una violenza"»;

che il linguaggio usato e le argomentazioni portate dal rappresentante dell'MSP oltre che minacciosi possono determinare una clima di paura;

che lo stato dell'ordine pubblico e della convivenza civile a Mantova non giustifica reazioni di tale violenza e che tutto ciò è dovuto anche al senso di responsabilità e all'equilibrio con i quali le forze di sicurezza hanno svolto le loro funzioni,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di assumere urgentemente una iniziativa affinchè in futuro non si abbiano a ripetere manifestazioni di tale irresponsabilità.

(4-00570)

(22 giugno 1994)

RISPOSTA. – Una serena lettura dell'episodio, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, porta ad escludere considerazioni negative di carattere generale sull'operato delle forze dell'ordine a Mantova ed, in particolare, nel quartiere San Leonardo.

L'azione di prevenzione è, infatti, spiegata quotidianamente mediante faticosi e rilevanti servizi spesso pericolosi.

Ciò premesso, il segretario provinciale del Movimento sindacale di polizia, coinvolto nell'episodio citato, è stato, su sua richiesta, temporaneamente assegnato ad altri compiti.

Il Ministro dell'interno
BRANCACCIO

(30 marzo 1995)

BOSO. – *Ai Ministri dell'interno e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso che in località Civitaluparella, piccolo centro montano in provincia di Chieti, si ripetono da tempo continue vessazioni morali nei confronti di cittadini cacciatori da parte di alcuni agenti del Corpo forestale dello Stato che stazionano perennemente a bordo di potenti fuoristrada con idranti a bordo, vessando in mille

maniere i cittadini cacciatori che colà si recano per esercitare un diritto sancito dalla Costituzione italiana,

l'interrogante chiede di sapere se non sia opportuno:

che tali agenti del Corpo forestale dello Stato, che sottopongono al controllo giornaliero le stesse persone che regolarmente esercitano un diritto quale la caccia, vengano adibiti anche ad altre mansioni molto più importanti e più redditizie che non quelle di disturbare ed infastidire i poveri cacciatori della zona, visto che impiegano potenti mezzi molto costosi per la comunità e non giustificati per tali operazioni;

che tali personaggi vengano ripresi e siano ricordate loro le regole democratiche che vigono nel nostro paese, in modo che non continuino ancora gli abusi e i soprusi da parte di pubblici ufficiali.

(4-02873)

(18 gennaio 1995)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La vicenda esposta sembra riferirsi, secondo quanto emerso in sede di accertamento, a controlli sull'attività di caccia effettuati dagli agenti del Corpo forestale dello Stato in servizio presso la stazione di Villa Santa Maria, località «Difesa-Piana del Lago», in agro di Civitaluparella.

Infatti, per un periodo di circa 15 giorni nel corso del mese di ottobre 1994, i suddetti agenti sono transitati nella citata località per recarsi in un bosco limitrofo al fine di svolgere le ordinarie, consuete operazioni che periodicamente vengono effettuate sulla vegetazione locale.

Il giorno 14 ottobre 1994, avendo la pattuglia in servizio notato che da tempo era accampato in quei luoghi un gruppo di cacciatori, è stato effettuato nei confronti di questi un controllo dei documenti al termine del quale sono stati elevati 5 verbali di contravvenzione per mancanza della autorizzazione di cui alla legge regionale n. 30 del 1994.

Detta operazione rientra nei normali compiti di pattugliamento e controllo delle zone boschive ed era altresì ritenuta opportuna dagli agenti in quanto ad essi erano pervenute, da parte degli agricoltori della zona e dei cacciatori locali, numerose lamentele aventi ad oggetto le attività venatorie che si svolgevano in quei luoghi.

Nei giorni successivi a detto accertamento, le pattuglie che sono transitate nella zona a bordo dell'automezzo di servizio per interventi relativi agli incendi – che in quel periodo sono diffusi nella citata località – non hanno effettuato alcuna ulteriore operazione di controllo nei confronti di cacciatori.

Da quanto sopra esposto e sentito il parere del coordinatore provinciale del Corpo forestale dello Stato di Chieti, non sembra sia stata posta in essere alcuna delle «vessazioni» denunciate.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
LUCHETTI

(4 aprile 1995)

BRIENZA. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che le aree industriali, *ex* articolo 32 delle leggi n. 219 del 1981 e n. 120 del 1987, di San Nicola di Melfi, della Valle di Vitalba di Atella e di Nerico di Pescopagano (in provincia di Potenza) vivono situazioni di pericoloso disagio a seguito dell'ormai annosa questione del mancato passaggio di proprietà dei suoli, su cui insistono gli stabilimenti, alle società titolari;

che tale situazione impedisce in linea di massima il ricorso a crediti finanziari da parte delle stesse società necessari a favorire una migliore collocazione sui mercati nazionali ed internazionali dei propri prodotti con il conseguente aumento dei posti di lavoro;

che il mancato passagio di proprietà per le società che hanno ottemperato a tutti gli obblighi di legge non si spiega se non con ritardi procedurali e burocratici da parte del Ministero competente;

che allo stato esistono due situazioni ben precise:

a) società che hanno già ottenuto il collaudo ed il riconoscimento dagli organi competenti e che hanno assunto il numero dei dipendenti previsti dal disciplinare; per tale situazione occorre solo l'atto amministrativo del passaggio di proprietà;

b) società che, pur avendo realizzato lo stabilimento ed assunto il numero dei dipendenti previsti dal disciplinare, sono ancora inspiegabilmente in attesa del collaudo finale senza poter effettuare lo svincolo fideiussorio, con conseguenti inutili e dannosi aggravi finanziari; per tale situazione occorre sollecitare le commissioni a disporre il collaudo;

che va denunciato anche l'elevato costo di gestione delle parti comuni delle aree industriali, costo che non trae riscontro alcuno nei costi medi di mercato di tali servizi, nonostante lo sgravio del 60 per cento a carico dello Stato in questa fase iniziale;

che per tale abnormità, ferma restando l'eventualità del ricorso alla magistratura ordinaria dello scrivente sulle modalità di gestione dei servizi e, quindi, della ingiustificata esosità dei costi derivati, si pone il problema di creare una diversa e più trasparente gestione dei servizi per il futuro,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno l'accertamento di quanto denunciato e che venga disposta quanto prima ogni azione necessaria per il completamento degli *iter* amministrativi perchè le imprese interessate vengano poste nella migliore condizione per operare sul mercato e per elevare i livelli di occupazione in una regione come la Basilicata che detiene uno dei più alti tassi nazionali di disoccupazione.

(4-00921)

(14 luglio 1994)

RISPOSTA. – Il Ministro dell'industria ha inviato alle ditte interessate, già da diverso tempo, una circolare per presentare la necessaria documentazione, in accordo con gli uffici del catasto locale, per il trasferimento delle aree su cui sorgono gli stabilimenti già realizzati.

Pertanto soltanto le ditte che presentano la relativa documentazione ottengono il necessario decreto di trasferimento.

Per quanto riguarda l'approvazione dei collaudi finali, compatibilmente con lo scarsissimo personale a disposizione, i competenti uffici stanno provvedendo a tale compito. L'atto di approvazione del collaudo e la quantificazione del contributo è il momento più delicato di tutta l'istruttoria della pratica di contributo in quanto è con esso che si chiude la pratica stessa.

Il pensiero di alcune ditte beneficiarie del contributo che ritengono il costo dei servizi ridotto al 40 per cento ancora oneroso non trova giustificazione; peraltro la maggior parte delle industrie hanno già provveduto a versare la quota così come è stata ridotta. Pertanto sarebbe auspicabile un eventuale ricorso alla magistratura ordinaria sulle modalità di gestione dei servizi e sulla ingiustificata esosità dei costi per porre fine alle illazioni di alcune industrie che, pur avendo avuto un contributo a fondo perduto dallo Stato, oltretutto unico nel suo genere (75 per cento dell'investimento) non intendono pagare i servizi più elementari per infrastrutture di prim'ordine realizzate a favore delle industrie stesse.

Infine si informa che con l'attuale decreto-legge n. 32 dell'8 febbraio 1995 la gestione delle infrastrutture è stata assegnata (articolo 5, comma 4) ai consorzi industriali per le aree di sviluppo industriali competenti per territorio che, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, «a decorrere dal 1° novembre 1994 attivano procedure volte a consentire alle ditte beneficiarie di prendere parte alla gestione».

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
CLÒ

(24 marzo 1995)

BRIGANDÌ. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che l'esercito dell'attività venatoria nella regione Piemonte, in mancanza di una normativa regionale che recepisca i disposti della legge 11 febbraio 1992, n. 157, non sarà più possibile a partire dalla prossima stagione in forza dei disposti dell'articolo 15, ultimo comma, della citata legge che prevede «la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 1994-1995» e in chiusura, in modo esplicito, che «a partire dalla stagione venatoria 1994-1995 le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione della caccia»;

che in altri termini il cacciatore non potrà più esercitare l'attività venatoria sui fondi altrui senza il preventivo consenso del proprietario, condizione irrealizzabile se non all'interno delle aziende faunistiche;

che anche l'approvazione della legge regionale – ipotesi difficilissima – non sarebbe più sufficiente perchè la programmazione dell'attività venatoria, secondo gli articoli 10 e 14 della legge n. 157 del 1992, si basa su ulteriori atti regionali: il piano faunistico venatorio ed il regola-

mento di attuazione che necessitano dello stesso *iter* approvativo della legge e che, dovendo trovare un supporto normativo alla legge stessa, per la loro elaborazione definitiva devono attendere il varo del testo legislativo;

che la regione Piemonte, peraltro, non è l'unica a non essersi dotata della prescritta legge regionale; vi sono, infatti, altre sette regioni che si trovano nelle stesse condizioni ed in alcune regioni, dove la legge è stata licenziata, mancano i successivi atti programmatici ed applicativi;

che l'unica ipotesi credibile per consentire l'esercizio venatorio nella stagione 1994-1995 è l'adozione di un decreto-legge che proroghi i termini dell'articolo 15 sopra citato; d'altro canto esiste già il precedente del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257, con il quale i termini di applicazione sono stati rivisti, seppure in modo formale,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno, in fase di riproposizione del decreto, di prorogare i termini, almeno fino al 31 gennaio 1995. Occorre sottolineare il ridottissimo margine di tempo che rimane per l'adozione di determinazioni in tal senso da parte del Governo, margine che deve tener conto dell'*iter* necessario per l'ammissione dei cacciatori negli ambiti venatori preesistenti (comparti alpini e caccia controllata) espletabili in non meno di settanta giorni per adottare provvedimenti di urgenza anche sburocratizzando al massimo le procedure. (4-00790)

(7 luglio 1994)

RISPOSTA. – Con il decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55 (*Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1995), recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative, i termini cui si riferisce l'onorevole interrogante sono stati differiti (articolo 20) al 1° gennaio 1996.

È inoltre in discussione presso la Commissione agricoltura della Camera dei deputati un disegno di legge (atto Camera n. 1791) che prevede l'ulteriore proroga di detti termini al 31 luglio 1996.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
LUCHETTI

(4 aprile 1995)

CASILLO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il Parlamento, con l'articolo 13 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, ha inteso risolvere il problema dell'avanzamento e della progressione di carriera degli ufficiali del ruolo ad esaurimento delle Forze armate;

che il legislatore con la citata legge ha recepito in pieno il principio di cui alla giurisprudenza autorevole del Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, dato con sentenza n. 2 del 24 febbraio 1989, volto ad evitare assurde ed inique sperequazioni in atto rappresentate da trattamenti diversificati sulla base di presupposti eguali e reso in sede di in-

terpretazione del comma 1 dell'articolo 45 della legge n. 574 del 1980 e, comunque, ha inteso ottenere una permanente armonizzazione tra ruoli omogenei, come risulta evidente dal dibattito che si è svolto in sede di lavori preparatori della legge;

che il disposto dell'articolo 13 *de quo* consente, con decorrenza dal 1981, la promozione degli ufficiali del ruolo ad esaurimento (da capitano a maggiore e da maggiore a tenente colonnello) il giorno successivo a quello di promozione degli ufficiali in servizio permanente effettivo, di pari grado e pari o maggiore anzianità, con conseguente ricostruzione della carriera e corresponsione del trattamento economico maturato e non percepito;

che il Ministero della difesa, ancorchè concorde a dare piena attuazione all'articolo 13 *de quo*, di fatto sospendeva in toto ogni ulteriore attività di decretazione, sull'assunto del rifiuto di registrazione della Corte dei conti;

che, pertanto, avanti la giurisdizione amministrativa sono pendenti i ricorsi di centinaia di ufficiali del ruolo ad esaurimento;

che, con sentenza n. 1898/93 del TAR del Lazio, si è riconosciuto il diritto degli ufficiali ricorrenti alla piena applicazione dell'articolo 13 *de quo*;

che, pertanto, l'amministrazione della difesa, nonostante il fatto che sull'articolo 13 non potevano sussistere dubbi circa la sua applicabilità e portata generale, ha costretto gli ufficiali del ruolo ad esaurimento a proporre ricorso;

che a tutt'oggi, con un ritardo già di circa quattro anni, l'amministrazione della difesa, nonostante la richiamata sentenza n. 1898/93, non intende dare applicazione alla normativa *de qua*; mostrando, invece, chiari intendimenti «defatigatori» proporrà appelli al Consiglio di Stato avverso le promanande sentenze del TAR, che appaiono indubbiamente, *rebus sic stantibus*, «liti temerarie»;

che un ulteriore ritardo sull'applicazione dovuta dell'articolo 13 della legge n. 404 del 1990 rappresenterebbe per l'intera categoria degli ufficiali del ruolo ad esaurimento un grave pregiudizio, morale e materiale, nel duplice aspetto costituito dal danno allo sviluppo della carriera ed economico;

che, infine, il descritto iniquo trattamento colpisce questa categoria di ufficiali a lungo negletta che, per dovere derivante dal particolare stato giuridico, non ha avuto modo di far conoscere all'opinione pubblica la sua frustrazione e, quindi, fa affidamento sull'unico soggetto in grado di tutelare i suoi diritti e cioè il titolare del Dicastero,

si chiede di sapere quali disposizioni siano state impartite dal Ministro in indirizzo per l'applicazione della legge.

(4-00571)

(22 giugno 1994)

FORCIERI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che esiste un vasto contenzioso davanti al giudice amministrativo tra l'amministrazione della Difesa e numerosi ufficiali di complemento in merito all'applicazione della norma in materia di avanzamento

contenuta nell'articolo 13 della legge n. 404 del 1990 che ha aggiunto il comma 3-*bis* all'articolo 32 della legge n. 224 del 1986;

che le controversie concernono l'operatività della disposizione di cui sopra, che, secondo l'amministrazione della Difesa, andrebbe limitata al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1983 per la promozione al grado superiore degli ufficiali di complemento dei ruoli ad esaurimento;

che, in particolare, la questione verte sul fatto se, a partire dal 1° gennaio 1984, il meccanismo di avanzamento debba essere fondato esclusivamente sull'anzianità dell'ufficiale, come previsto dai primi due commi dell'articolo 32 della legge n. 224 del 1986, oppure debba essere presa a riferimento, per la decorrenza *ex* articolo 13 della legge n. 404 del 1990, la promozione dei parigrado dei ruoli speciali;

che varie sentenze del TAR del Lazio, per ultima la sentenza n. 1798 del 1993, sulla materia hanno accolto i ricorsi presentati dagli ufficiali interessati, riconoscendo che la legge n. 404 del 1990 si inserisce in un processo normativo, iniziato con la legge n. 574 del 1980, che ha introdotto a regime un nuovo sistema di avanzamento più favorevole per gli ufficiali di complemento;

che il Ministero della difesa ha finora impugnato le sentenze del TAR davanti al Consiglio di Stato, nonostante la citata legge del 1990 tragga lo spunto proprio dalla sentenza di questo in adunanza plenaria, la n. 2 del 1989;

che recentemente non risulta essere stato proposto da parte del Ministero ricorso contro altre sentenze del TAR del Lazio e che sono stati adottati provvedimenti di nomina di ufficiali accogliendo i princìpi dettati dall'articolo 13 della legge n. 404 del 1990;

che i recenti provvedimenti di nomina da parte del Ministro della difesa indicano una volontà di ottemperare alle sentenze del TAR del Lazio in materia;

che il 7 luglio 1994, in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, recante, insieme ad altri oggetti, proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali, è stato accolto dal Governo un ordine del giorno della 4ª Commissione del Senato (Difesa) che lo impegna a dare piena applicazione all'articolo 13 della legge n. 404 del 1990 anche per tutti gli anni successivi al 31 dicembre 1983,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non consideri che provvedimenti singoli di promozione contribuiscono ancor di più ad aggravare la già esistente situazione di disparità di trattamento a carico degli ufficiali di complemento;

quando intenda rispettare l'impegno assunto con l'ordine del giorno accolto dal Governo e approvato dalla Commissione difesa del Senato il 7 luglio 1994;

se non ritenga che un ulteriore ritardo sull'applicazione dovuta dell'articolo 13 della legge n. 404 del 1990 rappresenterebbe per l'intera categoria degli ufficiali del ruolo ad esaurimento un grave pregiudizio morale e materiale nel duplice aspetto rappresentato dal danno allo sviluppo della carriera ed economico.

(4-01171)

(3 agosto 1994)

RISPOSTA. (*) – La delicata questione relativa all'applicazione dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1990, n. 404 (in materia di avanzamento degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento delle Forze armate) trae origine dalla ricusazione, da parte della Corte dei conti, del visto e della successiva registrazione dei decreti ministeriali di promozione emessi in attuazione del dettato dell'articolo suddetto.

L'organo di controllo ha infatti ritenuto di non poter riconoscere al citato articolo 13 efficacia temporale successiva al triennio 1981-83, con la conseguenza che, a decorrere dal 1° gennaio 1984, debba applicarsi l'articolo 32, commi 1 e 2, della legge 19 maggio 1986, n. 224 (con i conseguenti vincoli di permanenza nel grado indicati dall'articolo 45, comma 1, della legge 20 settembre 1980, n. 574).

In seguito a tale deliberazione della Corte si è quindi ritenuto di proporre appello al Consiglio di Stato avverso le sentenze di primo grado dei competenti TAR che avevano accolto i ricorsi di alcuni ufficiali dei ruoli ad esaurimento.

Peraltro una di queste sentenze, quella del TAR del Lazio n. 1738 del 6 gennaio 1993, nonostante la proposta in tal senso di questo Ministero, non è stata appellata dall'Avvocatura dello Stato a seguito di un disguido. Essa è, quindi, passata in giudicato ed ha dovuto essere eseguita.

Comunque, questa amministrazione non può procedere alla generalizzata applicazione dell'articolo 13 nel senso auspicato nelle interrogazioni, tenuto presente che si è in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato sulla materia.

Si soggiunge che, in ogni caso, il riordino delle norme sull'avanzamento degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, in rapporto a quelle concernenti l'avanzamento nei ruoli speciali, costituisce uno degli obiettivi primari che la Difesa si propone di risolvere in un contesto unitario e armonico, quale può aversi soltanto nell'ambito dei provvedimenti delegati previsti dal disegno di legge n. 1307 sul riordinamento delle Forze armate.

Il Ministro della difesa
CORCIONE

(28 marzo 1995)

CHERCHI, CADDEO, PREVOSTO. – *Al Ministro dell'interno.* – Per conoscere le valutazioni del Ministro in indirizzo in ordine al grave fatto di intolleranza verificatosi per responsabilità del sindaco e di alcuni componenti la giunta municipale del comune di Rovato (Brescia) nei confronti del segretario comunale, insultato perchè originario della Sardegna.

(4-01113)

(1° agosto 1994)

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

RISPOSTA. – In relazione all'episodio segnalato si ritiene che non sussistano le condizioni cui la legge riconnette l'intervento delle autorità di governo nei confronti degli amministratori locali.

La vicenda, del resto, si è conclusa, sul piano politico, con le dimissioni di un assessore del comune di Rovato, mentre il segretario comunale dottoressa Saia ha chiesto di essere incaricata della supplenza continuativa presso la sede consorziata dei comuni di Trescore Balneario e San Paolo d'Argon.

L'ufficio ha disposto in tal senso con decorrenza 1° agosto 1994.

Il Ministro dell'interno
BRANCACCIO

(30 marzo 1995)

COPERCINI. – *Ai Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e della sanità.* – Premesso:

che nel 1987 l'allora dipendente dell'ufficio provinciale del tesoro di Pesaro, signor Michele Dell'Olio, nella sua funzione di direttore dell'ufficio, con lettera alla direzione del tesoro, denunciava alcune gravi disfunzioni verificatesi nella sede ove egli prestava servizio;

che lo stesso prefetto di allora dottor De Mari aveva espresso forti perplessità circa l'operato della medesima direzione;

che in seguito a tale denuncia il signor Dell'Olio è stato vittima di vessazioni di ogni tipo, dalla drastica riduzione del punteggio valutativo, dopo che da dieci anni conseguiva il massimo, fino alla destituzione dall'incarico che il TAR, in seguito a ricorso, annullava, consentendo così la riammissione in servizio del Dell'Olio;

che inoltre la denuncia formulata dal Dell'Olio nei confronti del proprio direttore non sortiva alcun effetto per l'intervento di un'amnistia;

che il contenzioso sfociava nel ricovero coatto del funzionario, avvenuto nel febbraio 1991 e soltanto dopo ventidue giorni di TSO (trattamento sanitario obbligatorio) lo stesso veniva rimesso in libertà in seguito a perizia che lo riteneva perfettamente sano di mente;

che attualmente l'autorità giudiziaria ha stabilito il rinvio a giudizio del medico che aveva disposto l'internamento del funzionario;

che la già penosa vicenda umana e professionale del Dell'Olio veniva ulteriormente aggravata dal trasferimento in altra sede e dal prepensionamento,

l'interrogante chiede di sapere:

se si intenda accertare le responsabilità delle amministrazioni coinvolte riguardo a tutta la vicenda per poi, conseguentemente, adottare i necessari provvedimenti, al fine di addivenire al giusto ristoro dei danni morali e materiali riportati dal funzionario che gli restituisca quella dignità umana e professionale ripetutamente offesa da molteplici comportamenti diffamatori ed emarginanti;

se l'internamento psichiatrico debba essere ancora considerato una prassi, peraltro vergognosa, di autotutela della classe amministrativa pubblica.

(4-00880)

(12 luglio 1994)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente il signor Michele Dell'Olio, dipendente dell'ufficio provinciale del tesoro di Pesaro.

Al riguardo, si fa presente che, dall'esame degli atti contenuti nel fascicolo personale del menzionato dipendente, risulta che i fatti segnalati sono stati all'epoca accuratamente valutati dal servizio ispettivo della Direzione generale dei servizi periferici. Al termine dell'istruttoria svolta, sono stati adottati i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative ed in linea con le risultanze degli organi giurisdizionali che si sono pronunciati in merito alla vicenda.

Per quanto concerne, infine, un'eventuale istanza di riammissione in servizio del signor Dell'Olio, si fa presente che, allo stato, sulla base delle disposizioni recate dall'articolo 132, comma 4, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, non sarebbe possibile accogliere tale istanza, tenuto conto della mancanza di posti della nona qualifica funzionale in organico e della situazione di soprannumero esistente nel relativo profilo professionale.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PACE

(24 febbraio 1995)

DANIELI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che la legge n. 407 del 1990 all'articolo 5, comma 3, dispone l'esenzione dal *ticket* per tutte le prestazioni diagnostiche e terapeutiche in corso di gravidanza fruite presso strutture pubbliche;

che la legge n. 724 del 1994 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1995) all'articolo 1, comma 3, sostituisce il suddetto comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 407 del 1990, stabilendo l'esenzione in parola per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le prestazioni specialistiche in corso di gravidanza fruite presso strutture sanitarie pubbliche, convenzionate e accreditate dal Servizio sanitario nazionale, secondo il protocollo diagnostico predisposto dal decreto del Ministro della sanità 14 aprile 1984;

che detto protocollo impone inopportune limitazioni sia per alcuni esami non sottoposti a partecipazione di spesa, consentendoli nelle sole prime tredici settimane di gravidanza, sia per altre indagini strumentali e diagnostiche;

che la vigente normativa è oggetto di varie e difformi applicazioni da parte delle USL e motivo di imbarazzo per i medici che la devono applicare;

che la nuova normativa costituisce un anacronistico passo indietro nella tutela della maternità e della salute del nascituro e, specie nel momento attuale che vede l'Italia afflitta da una grave crisi delle nascite, un altro colpo inferto alla natalità, alla donna ed alla famiglia,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda provvedere ad abrogare il protocollo diagnostico del Ministro della sanità 14 aprile 1984 in modo che tutte le prestazioni diagnostiche e terapeutiche in corso di gravidanza tornino ad essere gratuite.

(4-03251)

(15 febbraio 1995)

RISPOSTA. – In ordine all'atto parlamentare summenzionato, deve precisarsi quanto segue.

Il decreto ministeriale 14 aprile 1984 sui «Protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità responsabile» è stato emanato, all'epoca, in correlazione con il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il cui articolo 10, comma 10, esentava, tra l'altro, dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria (cosiddetto *ticket*) «le prestazioni sanitarie da effettuarsi nei confronti delle donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità responsabile, con accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale, in misura da stabilirsi mediante protocolli da emanarsi entro sessanta giorni...» dall'entrata in vigore della relativa legge di conversione.

Tale previsione è stata successivamente confermata con il decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8.

Dalla successiva disposizione dell'articolo 5, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, invece, veniva prevista l'esenzione «dal *ticket* per tutte le prestazioni diagnostiche e terapeutiche in corso di gravidanza», con la sola condizione che fossero fruite presso strutture pubbliche, e con conseguente disapplicazione del decreto ministeriale 14 aprile 1984, dianzi citato.

Dopo essere stato confermato dalle ulteriori disposizioni finanziarie che si sono man mano succedute nel tempo, tale regime assistenziale è stato, invece, modificato ancora dalla recente legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante «misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che nell'articolo 1, comma 3, rinvia di nuovo al «protocollo diagnostico» di cui al suddetto decreto ministeriale 14 aprile 1984, da aggiornare con decreto del Ministro della sanità emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge.

Per effetto della medesima legge n. 724 del 1994, quindi, deve farsi riferimento a tale «protocollo» ai fini dell'esonero dal *ticket* per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le prestazioni specialistiche in corso di gravidanza, peraltro fruibili, ora, presso strutture sanitarie pubbliche, convenzionate o accreditate dal Servizio sanitario nazionale.

Si è in grado di assicurare, al riguardo, che il decreto di aggiornamento del citato decreto ministeriale 14 aprile 1984, tempestivamente predisposto dai competenti servizi di medicina sociale di questo Ministero e sottoposto al vaglio del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 14 febbraio scorso, dopo la firma del Ministro è in corso di registrazione da parte della Corte dei conti.

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

(30 marzo 1995)

DIONISI, CUFFÀRO. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che nella città di Roma e nella regione Lazio le strutture sanitarie private convenzionate integrano quelle pubbliche nell'erogazione di un servizio sanitario non sempre razionale ed adeguato ai bisogni di un'utenza complessa, di un bacino che va ben oltre quello territoriale suo proprio;

che la commistione tra pubblico e privato ha spesso rappresentato un fattore di distorsione del mercato sanitario e di inquinamento della gestione pubblica, come dimostra l'atto della giunta regionale e dell'assessore D'Amata, gravissimo e di spregiudicata arroganza, di trasferire ad altro ufficio la dottoressa Rita Fornaro, dirigente alla sanità, che si era distinta per il suo impegno di riportare nella legalità le attività di dialisi a Roma e nel Lazio;

considerato che, in particolare nel settore della dialisi - ove irregolarità sono state accertate dalla commissione di vigilanza regionale sulle dialisi -, ha destato profonda meraviglia e contrarietà, oltre che decisa presa di posizione da parte di associazioni democratiche del volontariato come il Codici, l'allontanamento dal suo ufficio della capace ed integerrima funzionaria,

si chiede di sapere:

quali motivazioni siano state adottate per il trasferimento ad altro ufficio della dottoressa Fornaro, se queste siano da ricercarsi nella volontà della giunta regionale e dell'assessore D'Amata di salvaguardare i privilegi delle strutture private del settore e di riconsegnare nelle loro mani le attività di dialisi;

quali provvedimenti si intenda assumere per ricondurre alla trasparenza la gestione sanitaria del Lazio e rendere giustizia ad un funzionario che ha sempre operato nell'interesse della pubblica amministrazione e degli utenti.

(4-02936)

(23 gennaio 1995)

RISPOSTA. - All'interrogazione in esame può rispondersi, necessariamente, sulla sola base degli indispensabili elementi di valutazione di competenza della regione Lazio, interpellata attraverso quel Commissariato del Governo.

In merito al caso segnalato, la stessa regione ha reso noto che il contestato atto deliberativo, concernente il trasferimento della dottoressa Rita Fornaro dal settore 60 ad altro settore, deve intendersi, allo stato attuale, sospeso.

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

(28 marzo 1995)

FABRIS. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* - Per sapere:

se i Ministri ritengano legittimi i sistemi di indagine adottati dal comando della Guardia di finanza di Mestre - Venezia;

in particolare, se corrisponda al vero che l'indagine verso i contribuenti viene affettuata per sorteggio, così come viene affermato dai militari del Corpo al momento dell'inizio delle indagini;

se, in caso affermativo, non si ritenga opportuno avere, mediante ispezione ministeriale, notizia dei metodi e delle forme attuate per il sorteggio ed acquisire la documentazione ed in particolare i verbali relativi ai sorteggi avvenuti negli ultimi anni;

se, in caso negativo, non si ritenga opportuno accertare che la motivazione del sorteggio dedotta dai militi del Corpo non voglia in realtà celare l'esistenza di sistemi di indagine fondati su denunce anonime (la cui allegazione è vietata dalla legge: si veda l'articolo 333 del codice di procedura penale) attraverso le quali si esplicano per lo più basse ragioni di vendetta personale;

se non ritengano inconcepibile e contrario alle regole di un civile ordinamento che l'accertamento tributario possa in realtà essere strumentalizzato ai fini delle menzionate faide personali;

se non ritengano, pertanto, opportuno disporre che ufficiali di polizia giudiziaria nell'esercizio delle pubbliche funzioni ad essi demandate debbano attenersi a criteri di rigorosa imparzialità verso i cittadini contribuenti senza prestarsi in alcun modo a sollecitazioni anomine o, peggio, di personaggi influenti che, approfittando della loro posizione, chiedono di essere coperti dall'anonimato;

se nell'ipotizzato caso del sorteggio non ritengano doveroso disporre affinchè esso avvenga con criteri di obiettività ed in particolare con la certa partecipazione nel gruppo dei sorteggiati di tutti i componenti della categoria indagata e alla presenza di un notaio o di funzionario di Stato estraneo al Corpo e con redazione di apposito verbale da trasmettersi al Ministero di grazia e giustizia;

se non ritengano altresì opportuno disporre affinchè le denunce circa asserite evasioni fiscali debbano essere motivate, sottoscritte e rese note al contribuente indagato ai fini di ogni sua possibile difesa.

(4-00345)

(3 giugno 1994)

RISPOSTA. – In riferimento al problema sollevato, concernente i controlli effettuati dalla Guardia di finanza a carico dei contribuenti, si osserva, preliminarmente, che il comando generale della Guardia di finanza stabilisce annualmente i criteri ed i programmi per le verifiche da eseguire su tutto il territorio nazionale.

Tali criteri sono improntati alla razionalizzazione di impiego delle risorse e volti ad indirizzare l'attività ispettiva verso quei settori economici e fasce di volumi d'affari di maggiore interesse operativo sotto il profilo fiscale.

Da ciò discende che le zone dove l'attività ispettiva è di maggiore intensità sono necessariamente quelle a più elevato sviluppo economico.

L'attività di verifica del predetto Corpo, in particolare, viene articolata su controlli centralizzati e d'iniziativa.

La scelta dei soggetti da sottoporre a verifica, per i controlli centralizzati, trae origine, secondo i criteri prestabiliti con decreto ministeriale, da liste selettive e da sorteggi elaborati annualmente dagli organi di questa amministrazione finanziaria.

Per quanto riguarda i controlli d'iniziativa, i soggetti da verificare vengono scelti attraverso indizi di violazioni, esistenti agli atti dei reparti del Corpo o acquisiti attraverso l'attività informativa, nonchè a seguito di richieste di intervento avanzate dall'autorità giudiziaria o da enti delle varie amministrazioni pubbliche.

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

(30 marzo 1995)

FLORINO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che, in seguito agli eventi tellurici del 1980 in Campania, il signor Emilio Abbatangelo aveva ottenuto il contributo per la ricostruzione del proprio appartamento ubicato nel fabbricato in via Iagulli 4 - via Sauchelli 7, già demolito dallo stesso comune di Montaguto (Avellino);

che lo stesso dava inizio ai lavori edili così come dal progetto regolarmente presentato e veniva ripristinata la mensola di un balcone preesistente;

che nel corso dei lavori sopravvenivano inaspettate ordinanze di sospensione e demolizione dei lavori;

che dette ordinanze venivano quindi impugnate dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale che ha emesso sentenza di rigetto il 21 dicembre 1990;

che la sentenza del TAR è stata impugnata in sede di appello davanti al Consiglio di Stato sin dal 15 maggio 1991, assegnata alla quinta sezione, col. n. 1024;

che con atto n. 404576 del 14 ottobre 1993 lo scrivente chiese di conoscere l'esito del procedimento,

si chiede di sapere:

quali motivi si ritenga che ostacolino l'*iter* del Consiglio di Stato e non consentano - a tutt'oggi - la fissazione della relativa udienza;

quali iniziative si intenda adottare per riportare alla normalità «i tempi della giustizia».

(4-00548)

(22 giugno 1994)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, sulla base di notizie fornite dal Consiglio di Stato, si fa presente quanto segue.

In data 4 giugno 1991, con il numero 1.024, è stato assegnato alla quinta sezione del Consiglio di Stato l'appello proposto dal signor Emilio Abbatangelo avverso la sentenza n. 634/90 della prima sezione del TAR della Campania.

Come si evince dall'articolo 53 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, «Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato», la determinazione del giorno dell'udienza ha luogo con decreto del presidente della sezione adita, secondo l'ordine di iscrizione delle domande effettuata dal segretario della sezione in un apposito registro.

In base all'articolo 51 del citato regolamento, il presidente, ad istanza di parte o di ufficio, può dichiarare il ricorso urgente ed il ricorso, in tal caso, avrà la precedenza sugli altri ricorsi pendenti.

Poichè nella fattispecie oggetto dell'interrogazione non è mai stata presentata, nè da parte dell'appellante signor Abbatangelo, nè da parte dell'amministrazione appellata (comune di Montaguto) un'apposita istanza di «prelievo» (domanda di fissazione dell'udienza), nè comunque rappresentata una ragione di urgenza, il ricorso, dovendo seguire l'*iter* temporale ordinario, aggravato dal gran numero dei ricorsi pendenti presso la quinta sezione del Consiglio di Stato, è stato trattato nell'udienza del 13 gennaio 1995.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
CARDIA

(31 marzo 1995)

LONDEI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il 23 marzo 1993 la Sogesta spa di Urbino del gruppo ENI veniva messa in liquidazione ed era nominato in qualità di liquidatore il dottor Giulio Gargini;

che il 13 luglio 1993 i rappresentanti sindacali firmavano un accordo che prevedeva un anno di cassa integrazione e la successiva mobilità per i dipendenti;

che i lavoratori della Sogesta spa giudicavano negativamente tale accordo; erano previsti per l'esodo volontario incentivi finanziari che dipendevano dalla categoria e dall'anzianità di ciascun lavoratore; nel frattempo 3 dipendenti venivano posti in comando all'Aquater e alla SNAM Progetti;

che il 23 agosto 1994 iniziava la cassa integrazione per il primo gruppo di dipendenti; alcuni accettavano l'incentivo e si dimettevano;

che il 3 gennaio 1994 iniziava la cassa integrazione per il secondo gruppo di dipendenti; rimanevano 6 dipendenti per terminare le procedure di liquidazione; 5 di questi si stabilivano presso la SNAM Progetti di Fano, un manutentore rimaneva collocato nella struttura; nel frattempo 3 persone venivano comandate all'Aquater e altre ancora venivano messe in prepensionamento;

che il 24 agosto 1994 i dipendenti in cassa integrazione venivano messi in mobilità; un altro dipendente veniva comandato all'Aquater; la maggioranza dei lavoratori in un'assemblea proponeva iniziative affinchè l'Università di Urbino, che avrebbe comperato la Sogesta spa, assumesse tutti i 16 dipendenti rimasti;

che ad ottobre 1994 l'Università di Urbino si dichiarava disponibile ad assumere tutti gli ex dipendenti della Sogesta in cambio di un contributo finanziario da parte dell'ENI; alla fine di ottobre 1994 veniva firmato il primo atto per il passaggio di proprietà della struttura dalla SNAM all'Università di Urbino;

che le organizzazioni sindacali hanno da tempo dichiarato la disponibilità di tutto il personale, nel caso le professionalità da loro possedute non rientrassero in quelle contemplate dall'ordinamento interno dell'Università di Urbino, a partecipare a corsi per la necessaria riquali-

ficazione, corsi per i quali vi è già l'impegno preciso della regione Marche,

si chiede di sapere:

quali azioni si intenda intraprendere affinchè per i 16 lavoratori della ex Sogesta spa si giunga a rendere effettiva la disponibilità dell'Università di Urbino all'assunzione;

se non si ritenga improcrastinabile l'avvio di incontri con l'Università di Urbino allo scopo di trovare un accordo per l'assunzione di tutti i lavoratori rimasti in mobilità sulla base della proposta dell'Università stessa formulata ad ottobre 1994.

(4-02663)

(15 dicembre 1994)

RISPOSTA. - L'ENI spa informa che l'assemblea della Sogesta spa, nella riunione del 23 marzo 1993, ha deliberato la messa in liquidazione della società.

Avviate le procedure di liquidazione, con conseguente cessazione delle attività della società, il 13 luglio 1993 è stato raggiunto un accordo sindacale che prevedeva la richiesta di intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria, per la durata di un anno - dal 23 agosto 1993 al 22 agosto 1994 - a favore dei lavoratori interessati, la possibile ricerca di soluzione volta a favorire l'avvio di attività autonome, la mobilità interaziendale nonchè l'incentivazione ad esodi volontari. I dipendenti in possesso dei requisiti richiesti hanno anche potuto usufruire della legge n. 236 del 1993 sui prepensionamenti nel gruppo ENI.

L'accordo prevedeva, inoltre, l'utilizzo temporaneo di 16 unità per portare a termine le attività ancora in corso, incluse quelle amministrative connesse alla liquidazione della società, e la collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria delle rimanenti unità e di quelle che via via rimanevano senza occupazione per la sopraggiunta conclusione dei lavori, con la seguente articolazione: 21 lavoratori dal 23 agosto 1993; 2 ulteriori lavoratori dall'8 novembre 1993 e 10 ulteriori lavoratori dal 3 gennaio 1994.

Nell'accordo era anche contemplata una parziale rotazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria, tenuto conto della loro professionalità e delle esigenze tecnico-organizzative della società, compatibilmente con le residue attività in corso.

Gli impegni contenuti nel citato accordo sono stati tutti assolti ed attualmente alla Sogesta spa, in liquidazione, non risulta personale a ruolo essendo stato tutto collocato nel seguente modo:

esodi incentivati	6
esodi per attività autonome	5
prepensionamenti	3
trasferiti a ruolo Aquater	5
trasferiti a ruolo SNAM Progetti	8
in mobilità dal 23 agosto 1994	15
Totale dipendenti (impiegati) a ruolo al momento della messa in liquidazione	42

Peraltro la SNAM spa, proprietaria dell'immobile del «Centro Sogesta» di Urbino, ha iniziato, nel corso del secondo semestre del 1993, le procedure di vendita di tutta la proprietà immobiliare. Migliore offerente, e quindi vincitrice per l'acquisto, è risultata l'Università degli studi di Urbino ed il 27 ottobre 1994 è stato sottoscritto tra le parti l'atto preliminare di vendita.

Non risulta che ci sia la disponibilità di porre in essere con l'Università di Urbino, o con altri enti, accordi che prevedano contributi finanziari, sia da parte SNAM spa che da parte dell'ENI spa, per facilitare l'assunzione di tutti gli ex dipendenti Sogesta, ora in mobilità, da parte dell'Università stessa.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
CLÒ

(24 marzo 1995)

MANZI, MARCHETTI, ROSSI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che l'Associazione nazionale comuni italiani e molti comuni hanno più volte denunciato le gravi difficoltà in cui si dibattono i comuni impegnati nella tortuosa applicazione del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993;

che tale decreto, al capo II, in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, comporta una applicazione defatigante per l'eccessivo particolarismo nell'individuazione delle tariffe (i passi carrabili, in particolare, sono un vero labirinto);

che il beneficio economico che si ritrae, così come imposto dalla legge delega n. 421 del 1992, non appare assolutamente armonizzato, anzi, appaiono evidenti sperequazioni concettuali, specie nella tassazione di attività economiche, in rapporto ad usi assolutamente non produttivi di beneficio economico quali i passi carrabili;

che inoltre si lamenta un costo troppo oneroso nella gestione del tributo da parte dei comuni in rapporto al gettito complessivo potenziale acquisibile dai contribuenti;

che l'eccessiva particolarizzazione delle tariffe e delle basi imponibili, ben lontane dal raggiungere un accettabile grado di equità fiscale, di fatto scatena conflittualità tra i contribuenti che ad esse sono sottoposti, anche in situazioni apparentemente similari,

si chiede di sapere se non sia il caso di congelare immediatamente il decreto legislativo n. 507 del 1993 nelle parti di più difficile applicazione, cercando di riordinare subito la materia; si fa notare che sia i comuni che i contribuenti auspicano un minor numero di tributi, una disciplina più chiara ed una maggiore garanzia di controllo.

(4-00994)

(21 luglio 1994)

RISPOSTA. - Gli onorevoli interroganti hanno prospettato le difficoltà che i comuni incontrano nell'applicazione del decreto legislativo 15 no-

vembre 1993, n. 507, in tema di tassazione sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP).

A tale riguardo si evidenzia che sono state emanate disposizioni correttive delle norme disciplinanti la TOSAP con il decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 556, e con l'articolo 3-*bis* della legge 28 ottobre 1994, n. 596, di conversione del decreto-legge n. 515 del 1994, dando facoltà ai comuni per il 1995 di rideterminare con proprie delibere «entro il 31 dicembre 1994 le tariffe di alcune fattispecie, o di esonerarle», secondo valutazioni delle realtà locali socio-economiche. Infine, viste le innumerevoli difficoltà interpretative incontrate dagli enti locali, il Governo ha ritenuto di rinviare l'entrata in vigore di alcune norme di più difficile applicazione; l'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, prevede, infatti, una proroga al 28 aprile 1995 del pagamento della TOSAP relativa alle occupazioni permanenti.

In sede di esame, per la conversione in legge di tale provvedimento, la Camera dei deputati ha approvato taluni emendamenti, volti a prorogare il termine di pagamento della tassa alla stessa data del 28 aprile 1995 anche per la occupazione temporanea nonchè a prevedere la facoltà di rateizzazione dell'importo della tassa se superiore a lire 500.000.

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

(30 marzo 1995)

MANZI, PUGLIESE, MARCHETTI. – *Ai Ministri della difesa e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la legge n. 544 del 29 dicembre 1988 prevede all'articolo 6 benefici per gli ex combattenti e precisa ulteriormente che a decorrere dal 1° gennaio 1989 i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, titolari delle pensioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 6 aventi decorrenza anteriore al 7 marzo 1968, hanno diritto, a domanda, ad una pensione determinata secondo le norme ordinarie nella misura di lire 30.000 mensili;

che, dopo aver sostenuto anni di guerra, di sacrifici e di vita grama, ritrovarsi a dover insistere onde ottenere, a settant'anni e più, ben 30.000 lire di pensione come riconoscimento di quegli anni, è veramente mortificante;

che da una parte si fa l'elemosina di 30.000 lire mensili agli ex combattenti, ma subito dopo ai più poveri di questi, quelli che ricevono la pensione sociale, questo riconoscimento viene tolto,

gli interroganti, allontanata ogni idea di chiedere privilegi, chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano che sarebbe un atto di giustizia riconoscere a tutti gli ex combattenti, che ricevono la pensione sociale e che tra l'altro hanno già superato i settant'anni di età, quelle benedette 30.000 lire mensili, da tanto tempo promesse; se lo Stato giustamente ha deciso di riconoscere agli ex combattenti una indennità speciale non può limitarsi a darla a quelli che ricevono pensioni superiori al minimo e negarla a chi sta peggio.

Gli interroganti chiedono pertanto di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano che sia il caso di modificare urgentemente la legge n. 140 del 1985 e riconoscere quel diritto prima che gli ex combattenti siano tutti scomparsi, con il rimorso di aver risposto all'appello della madrepatria trasformatasi in matrigna.

(4-01778)

(14 ottobre 1994)

RISPOSTA. – Con riferimento a quanto rappresentato nell'interrogazione parlamentare in oggetto, premesso che la legge 29 dicembre 1988, n. 544, ha disposto una maggiorazione reversibile del trattamento di pensione, nella misura di 30.000 lire lorde mensili, a favore dei soggetti appartenenti alla categoria degli ex combattenti titolari di un rapporto pensionistico con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968, gli onorevoli interroganti chiedono di sapere se il Governo, in un'ottica di giustizia sociale, non intenda intervenire modificando la legge 15 aprile 1985, n. 140, al fine di estendere il beneficio della maggiorazione pensionistica anche a favore degli ex combattenti che, versando in condizioni di indigenza, risultino titolari di una pensione sociale.

In ordine a quanto esposto è utile precisare che la legge n. 140 del 1985, nel prevedere una maggiorazione reversibile del trattamento pensionistico nella misura di 30.000 lire mensili a favore dei lavoratori privati appartenenti alla categoria degli ex combattenti, anche già in pensione purchè successivamente al 7 marzo 1968, ha inteso doverosamente porre riparo con un atto di riequilibrio alla grave sperequazione che si era verificata tra i lavoratori ex combattenti a seguito della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modifiche, con la concessione di particolari agevolazioni a favore degli ex combattenti che, in qualità di pubblici dipendenti, alla data del 7 marzo 1968, fossero risultati ancora in servizio.

Successivamente con la legge 29 dicembre 1988, n. 544, si era voluto sostanzialmente realizzare un ulteriore atto di giustizia estendendo i benefici della maggiorazione pensionistica, nella misura delle 30.000 lire mensili, anche a favore degli ex combattenti, lavoratori privati o pubblici, che per il fatto di essere in pensione prima del 7 marzo 1968 non avevano potuto percepire i benefici previsti dalle leggi n. 336 del 1970 e n. 140 del 1985, sopra ricordate.

Viceversa il problema sollevato nell'interrogazione parlamentare, esulando dalla problematica di un miglioramento previdenziale in senso stretto a favore dei lavoratori pubblici e privati, che concerne comunque l'erogazione del trattamento di quiescenza a fronte della preordinata corresponsione di contributi da parte dei destinatari, si inquadra piuttosto in un ordine di questioni legate alla necessità di assistere le fasce sociali più povere della popolazione.

Oggi infatti ricevono una pensione sociale esclusivamente coloro che all'età di 65 anni non possono disporre di alcuna forma di reddito. Si tratta in particolare di una elargizione, peraltro modesta, svincolata da ogni correlazione con qualsiasi forma di contribuzione, ipoteticamente effettuata anche in modo del tutto insufficiente da parte

del beneficiario rispetto ai parametri normativi prefissati o addirittura non effettuata affatto.

Inquadrando pertanto il problema nelle sue dimensioni istituzionali più proprie, non sembra si possa sostenere che agli ex combattenti più poveri siano stati sottratti i benefici, peraltro minimi, previsti dalla legge n. 140 del 1985.

Ma, per venire al merito della proposta avanzata dagli onorevoli interroganti, si osserva che, sul piano umano, appare certamente inaccettabile operare delle discriminazioni tra persone che hanno degnamente servito la patria in armi durante le trascorse vicende belliche. Oltretutto, in termini più generali, ci si rende ben conto della necessità di assicurare forme di sostegno più significative alle fasce sociali più marginali e si riconosce che la proposta avanzata dagli onorevoli interroganti nella sostanza va in questa direzione.

Al riguardo, dopo aver comunque sottolineato che esorbitano dalle competenze di questo Dipartimento tanto la problematica dell'assistenza sociale quanto la tutela degli ex combattenti che percepiscono una pensione sociale, e ribadita la più ampia libertà dell'iniziativa legislativa di pertinenza di ogni membro del Parlamento, lo scrivente, suo malgrado, si trova realisticamente a considerare che lo stato in cui versa attualmente la contabilità pubblica e il livello raggiunto dall'indebitamento pubblico difficilmente possono consentire nelle condizioni attuali la realizzazione di politiche sociali molto più generose di quelle attualmente poste in essere.

Il Ministro senza portafoglio
per la funzione pubblica e gli affari regionali
FRATTINI

(31 marzo 1995)

PEDRIZZI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 1993 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 luglio 1993 che indica i comuni della provincia di Latina colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'ottobre 1991;

che, secondo il disposto dell'articolo 3 della legge n. 505 del 23 dicembre 1992, le imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca, i cui impianti o attrezzature risultino distrutti o danneggiati dalle predette avversità, possono accedere ad una delle provvidenze previste dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, nel testo modificato dal secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 505 del 1992;

che un considerevole numero d'imprese del comune di Latina e dei comuni limitrofi ha inoltrato alla locale prefettura le relative istanze per l'ottenimento di uno dei benefici previsti dalla surrichiamata legge al fine di recuperare, almeno in parte, le spese sostenute per la ripresa dell'attività imprenditoriale;

che la prefettura di Latina, con nota n. 535/Gab. del 20 aprile 1994, ha rappresentato al Ministero delle finanze - Direzione generale

affari generali e personale, al Dipartimento del territorio – Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione e al Dipartimento delle entrate – Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione la materiale impossibilità di dare corso al procedimento per la concessione delle provvidenze in questione, poichè ancora non è in possesso del parere della commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, sollecitando nel contempo una risposta al quesito, in ordine alla presidenza della commissione di cui sopra, già avanzato dalla locale sezione staccata della direzione compartimentale del territorio, con nota n. 71 rep. demanio del 10 marzo 1994;

che per la definizione delle pratiche relative ai predetti benefici è essenziale il parere espresso sulle singole domande dalla commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 1334 del 1951, convertito dalla legge n. 50 del 1952, presieduta dall'intendente di finanza o da un suo sostituto;

che, in seguito all'attivazione della direzione regionale delle entrate e della direzione compartimentale del territorio le cui funzioni, fino alla data di attivazione degli uffici delle entrate e del territorio, sono esercitate dai competenti reparti della soppressa intendenza di finanza, non si riesce ad individuare la figura istituzionale che sostituisca, in seno alla predetta commissione, l'ex intendente di finanza,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo abbia emanato precise disposizioni in ordine al funzionamento della commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50;

se, qualora non abbia emanato disposizioni circa il funzionamento della predetta commissione, intenda risolvere, e soprattutto quando, il problema relativo all'individuazione della figura istituzionale che deve sostituire, in seno alla precitata commissione, l'ex intendente di finanza;

se non ritenga necessaria, considerato che sono trascorsi già diversi anni dall'evento dannoso, una soluzione tesa allo snellimento delle procedure per il rilascio del parere della più volte citata commissione, al fine di consentire l'ottenimento dei benefici economici per tutti gli imprenditori richiedenti, evitando in tal modo di aggravare ancor di più il danno subìto a causa delle calamità naturali del 1991.

(4-00155)

(12 maggio 1994)

RISPOSTA. – Nell'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante chiede delucidazioni in merito al mancato funzionamento della commissione che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, dovrà esprimere il prescritto parere alla prefettura di Latina al fine della concessione di specifiche provvidenze, previste *ex lege*, a favore degli imprenditori dei comuni della predetta provincia, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'ottobre del 1991.

A tal riguardo, si evidenzia che il mancato funzionamento della commissione di cui trattasi è da ricondurre all'incertezza sorta circa l'individuazione del funzionario deputato a presiederla, atteso che la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, non prevede la figura istituzionale dell'intendente di finanza a cui, in precedenza, era attribuito tale incarico.

Invero, a seguito della sopra richiamata normativa di riforma, con il subentrare nelle competenze delle ex intendenze di finanza, a decorrere dal 1° gennaio 1994, delle direzioni regionali delle entrate e delle direzioni compartimentali del territorio sono scaturite delicate problematiche afferenti le rispettive sfere di attribuzioni.

Premesso quanto sopra, questa amministrazione ritiene che, in attesa della attivazione degli uffici unici del territorio, la funzione di presidenza, nell'ambito della citata commissione, dovrà essere svolta dal responsabile della sezione staccata di Latina della direzione regionale delle entrate per il Lazio, al cui ufficio dovranno far carico, altresì, gli adempimenti relativi al funzionamento della commissione stessa.

In tal senso, infatti, il competente dipartimento del territorio ha impartito le opportune disposizioni alla direzione compartimentale del territorio per le regioni Lazio, Abruzzo e Molise – sezione staccata di Latina – con nota in data 6 marzo 1995, inviata, per conoscenza, anche alla prefettura di Latina.

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

(24 marzo 1995)

PERLINGIERI. – *Ai Ministri dell'interno e della sanità*. – Premesso:

che in data 11 aprile 1994 la USL n. 7 di Telese (Benevento), sulla base di sole segnalazioni di gastroenteriti, di sospetta origine infettiva per possibile inquinamento idrico, ed in violazione del decreto del Ministro della sanità 26 marzo 1991, articolo 5, che prevede l'effettuazione di controlli igienico-sanitari, proponeva al sindaco del comune di Cerreto Sannita il drastico provvedimento della sospensione dell'erogazione dell'acqua;

che, nonostante la discutibile iniziativa della USL n. 7, che in precedenza, pur a fronte di risultati analitici negativi, non aveva mai ipotizzato simili interventi, il sindaco poneva in essere una serie di provvedimenti cautelativi fra cui la disattivazione delle sorgenti locali, con la conseguente alimentazione della pubblica condotta con l'acqua che l'ex Casmez (ora regione) fornisce anche ai comuni di Castelvenere, Faicchio e San Lorenzello;

che in data 12 aprile 1994 il competente servizio della USL n. 7 faceva effettuare prelievi di campioni;

che in data 13 aprile 1994 il coordinatore del distretto sanitario di Cerreto, ricevuta dal sindaco la richiesta di credenziali per poter assecondare ulteriori prelievi non previsti dalla precedente comunicazione della USL, riteneva di sporgere denunzia nei confronti del sindaco, informandone la stampa;

che, a fronte dei risultati positivi dell'analisi chimica del laboratorio di igiene e profilassi e di quella batteriologica del laboratorio convenzionato col comune, il giorno 15 aprile perveniva il dato negativo delle analisi batteriologiche effettuate dalla stessa struttura pubblica;

che, dopo aver emesso ordinanza di sospensione dell'uso dell'acqua a solo scopo potabile, il sindaco convocava i responsabili dell'acquedotto ex Casmez, Alto Calore, USL n. 7 ed i sindaci dei comuni di San Lorenzello, Faicchio e Castelvenere, per concordare prelievi ed esami congiunti di campioni di acqua delle sorgenti e dei serbatoi comunali;

che in data 20 aprile 1994 la ex Casmez comunicava ai sindaci dei quattro comuni la potabilità dell'acqua;

che, nonostante ripetuti solleciti, nessuna comunicazione perveniva al comune di Cerreto Sannita, con la conseguenza che in questo comune è stato proibito l'uso potabile dell'acqua per circa 20 giorni, della stessa acqua che a Castelvenere, Faicchio e San Lorenzello è stata regolarmente erogata;

che, a fronte dell'inerzia degli organi competenti della USL n. 7, il comune di Cerreto si rivolgeva all'istituto di igiene della facoltà di scienze dell'Università di Napoli per tutti gli adempimenti atti a normalizzare il servizio idrico anche nel comune di Cerreto;

che tutte le analisi effettuate dall'Università riconoscevano la potabilità dell'acqua, confermata solo il 29 aprile anche dalla USL;

che, dopo espressa richiesta del sindaco di Cerreto, tesa ad accertare se fossero state effettuate le dovute verifiche della eventuale specificità dei casi di gastroenterite denunziati, la USL n. 7 disponeva, dopo oltre un mese, soltanto un'indagine epidemiologica, contravvenendo, così, al disposto dei decreti ministeriali 5 luglio 1975, 28 novembre 1986 e 13 febbraio 1987, che impongono, invece, accertamenti particolari (coprocultura, eccetera);

che in data 13 maggio 1994 il sindaco di Cerreto rappresentava alla USL ed al prefetto l'insostenibile posizione del coordinatore del distretto sanitario che, quale componente del direttivo di un movimento politico locale, svolge attività politica di violenta contestazione dell'amministrazione comunale, mescolando l'azione di contestazione ai suoi doveri e compiti di istituto;

considerato:

che vi è stata un'ingiustificata diversità di trattamento nei confronti del comune di Cerreto Sannita, ove è stato vietato per 20 giorni l'uso potabile dell'acqua, rispetto ai comuni di Faicchio, Castelvenere e San Lorenzello;

che, pur essendo la USL n. 7 in possesso di ampia documentazione, comprovante l'uso abusivo dei compiti di istituto da parte del coordinatore del distretto sanitario, non è stata intrapresa alcuna azione per precisare limiti e competenze;

che la USL n. 7, a fronte di denunzie di casi di gastroenterite da parte di medici di Cerreto, non ha disposto alcun accertamento sulla loro natura, salva la disposizione, a distanza di oltre un mese, di un'improbabile indagine epidemiologica,

si chiede di conoscere se non si ritenga che sussista un chiaro segno di persecuzione politica nei confronti del sindaco di Cerreto Sannita e se non si ravvisi l'opportunità di disporre l'invio di ispettori, con il com-

pito di accertare eventuali disfunzioni nell'azione della USL n. 7 e/o responsabilità di amministratore e funzionari.

(4-00225)

(26 maggio 1994)

RISPOSTA. – Sui fatti segnalati sta indagando la procura della Repubblica di Benevento.

In attesa delle determinazioni dell'autorità giudiziaria, non si ritiene di dover assumere alcun provvedimento di rigore nei confronti degli organi istituzionali coinvolti nella vicenda.

Il Ministro dell'interno
BRANCACCIO

(30 marzo 1995)

PERLINGIERI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che la regione Campania, con delibera di giunta regionale n. 4473 del 17 luglio 1990, ha aderito al protocollo d'intesa tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e le regioni per l'attuazione e lo sviluppo del Servizio bibliotecario nazionale;

che una ventina di lavoratori del Cobecam (Consorzio beni culturali Campania, concessionario del Ministero per i beni culturali e ambientali) assunti in base all'articolo 6 della legge n. 160 del 20 maggio 1988, per la cui formazione sono stati spesi circa 30 miliardi in un anno, in servizio presso la biblioteca provinciale di Benevento, dovranno cessare il loro rapporto di lavoro il prossimo 12 aprile 1995;

che l'attività svolta dai dipendenti del Cobecam potrebbe consentire la consultazione in tempo reale degli schedari di numerose importanti biblioteche italiane;

che allo stato vi sono ancora da inventariare, catalogare, sistemare, organizzare decine di biblioteche nella provincia di Benevento;

che il livello di qualificazione professionale raggiunto dai dipendenti del Cobecam non può essere disperso,

si chiede di sapere:

se sia utile e conveniente disperdere un così prezioso patrimonio culturale creatosi nel tempo ed a totale carico dello Stato, considerata, altresì, l'enorme mole di lavoro che ancora resta da fare nella provincia di Benevento;

se sia conveniente e di interesse generale che il personale tutt'ora in servizio possa continuare il suo rapporto di lavoro con il Cobecam.

(4-03384)

(22 febbraio 1995)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto si fa presente che questo Ministero non ha rapporti di carattere giuri-

dico-amministrativo con il consorzio Cobecam e che, d'altra parte, la biblioteca provinciale di Benevento non dipende da questa amministrazione.

Gli unici rapporti con il citato consorzio sono tenuti dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane ed hanno carattere esclusivamente tecnico-scientifico.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
PAOLUCCI

(3 aprile 1995)

PIERONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che il Parlamento nel corso della XI legislatura ha approvato il disegno di legge presentato dal Ministro dell'interno dell'epoca onorevole Vincenzo Scotti avente ad oggetto il «differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree metropolitane e di istituzione di nuove province»;

che per effetto di tale approvazione viene attribuita, tra l'altro, al Governo la facoltà di procedere all'istituzione di nuove province;

che in verità il disegno di legge approvato consente di dare una risposta concreta attraverso l'istituzione dell'ente provincia a quelle realtà territoriali che avevano ed hanno tutti i requisiti richiesti dalla legge n. 142 del 1990 e che, quindi, vanno esaminate per un atto di giustizia;

che tra le realtà territoriali che possono vantare la sussistenza di tutti i requisiti vi è sicuramente il territorio del Fermano come risulta da tutta la documentazione in possesso del Ministero dell'interno;

che allo stato pertanto l'istituzione della provincia del Fermano assume i caratteri dell'atto dovuto;

che la scadenza del termine (31 dicembre 1994) è ormai vicina e vi è fiduciosa attesa ma anche preoccupazione da parte delle popolazioni interessate che rivendicano le loro giuste ragioni,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo non intenda procedere con urgenza e comunque entro il 31 dicembre 1994 all'istituzione della provincia del Fermano.

(4-01088)

(27 luglio 1994)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Occorre, innanzi tutto, premettere che la decisione relativa all'istituzione delle province è rimessa alla valutazione collegiale del Governo.

L'amministrazione dell'Interno, che ne cura la relativa istruttoria, considera tutti i parametri previsti in proposito dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, senza esercitare discrezionalità alcuna.

Per quanto riguarda la proposta istituzione della nuova provincia di Fermo, l'istruttoria ha evidenziato che il dato relativo alla popolazione –

pari a 162.671 abitanti – è inferiore a quello di riferimento, di cui all'articolo 16 della citata legge n. 142 del 1990.

Occorre evidenziare che il consiglio comunale di Montefiorito, con delibera n. 77 del 30 novembre 1990, ha revocato il proprio precedente atto n. 16 del 20 marzo 1989, con il quale aveva espresso parere favorevole alla istituenda provincia, mentre il consiglio comunale di Smerillo, con atto n. 93 del 30 ottobre 1990, ha deliberato di recedere dall'adesione alla provincia di Fermo. Per effetto di tali deliberazioni, la surriportata consistenza demografica della istituenda provincia risulterebbe ridotta a 160.829 abitanti.

Il Ministro dell'interno
BRANCACCIO

(30 marzo 1995)

PREIONI. – *Al Ministro dell'interno.* – Si chiede di conoscere quale provvedimento sia stato adottato a seguito dell'esposto inoltrato al prefetto di Novara in data 21 aprile 1994 a firma del signor Walter Godio – via Gozzano 26 – Borgomanero e di altre 75 persone, che qui si riporta integralmente:

«Al signor sindaco di Borgomanero; alla USL n. 54 di Borgomanero – all'ufficio di igiene pubblica; al comando provinciale vigili del fuoco di Novara; al signor prefetto di Novara; al procuratore della Repubblica di Novara; all'assessore alla sanità regione Piemonte-Torino; all'assessore all'ambiente regione Piemonte-Torino; al Ministero della sanità-Roma; al Ministero per i beni culturali e ambientali-Roma; al difensore civico regione Piemonte-Torino.

Oggetto: esposto Torcitura di Borgomanero (Borgo Lon Nylon).

I sottoscritti cittadini di Borgomanero,

premesso:

che essi risiedono in zone immediatamente circostanti e limitrofe allo stabilimento industriale Torcitura di Borgomanero;

che detto stabilimento è stato in parte distrutto da un violento incendio sviluppatosi nella serata del 25 marzo 1994 e protrattosi anche nei giorni successivi;

che per la disastrosa vicenda ed i rischi conseguenti alcune famiglie furono fatte evacuare dalle loro case nella notte del 25 marzo 1994 con notevoli disagi;

che in particolare dovette intervenire anche l'ambulanza per il trasporto del signor Godio Gilberto, residente in via Gozzano 26, gravemente handicappato e nell'occasione affetto da influenza;

che i disagi alla vita ed alle occupazioni dei cittadini si sono protratti per vari altri giorni continuando l'emissione dallo stabilimento bruciato di fumi maleodoranti che hanno invaso le abitazioni circostanti rendendo l'aria in alcuni momenti irrespirabile e causando irritazione agli occhi e alla gola;

che il permanere dello stabilimento industriale in loco è da tempo stato oggetto di critiche e lamentele dei cittadini per l'in-

compatibilità di esso con l'accentuata urbanizzazione abitativa e commerciale che ha caratterizzato lo sviluppo della zona;

che da oltre un decennio (vedi allegato 27) veniva segnalato l'espandersi edilizio dello stabilimento industriale;

che in ultimo è stato addirittura creato l'accesso carraio lungo la via Gozzano con intralci notevolissimi alla circolazione per le lente e difficoltose manovre di entrata ed uscita di autocarri e autosnodati in spazi interni ed esterni assai ristretti;

che, inoltre, mancando lo stabilimento di spazi privati, le autovetture del personale della Torcitura vengono parcheggiate lungo i lati della via Gozzano provocando ulteriore intralcio alla viabilità e un impedimento alle vicine attività;

che l'espansione, culminata con la edificazione della parte ora a fuoco, è stata accompagnata da ripetute lamentele per l'emissione costante di rumori, odori e fumi di mai non precisata origine;

che sono intervenuti più volte gli addetti dell'USL di Borgomanero e Novara (vedi allegato) rilevando specialmente gli elevati rumori persistenti;

che in ultimo il 16 luglio 1993 trentotto cittadini hanno esposto al sindaco di Borgomanero le loro lamentele e timori per la loro salute dalla attività della Torcitura (vedi allegato 23) e per la regolarità delle attività ricevendo (vedi allegato 25) risposte parziali sulle autorizzazioni edilizie comunali (risalenti appena al 1990 e non prima) e reticenti sul tipo di materiali lavorati e loro eventuale pericolosità per la salute sia in condizioni di normale produzione che in caso di scoppio o incendio (poi appunto verificatosi il 25 marzo 1994);

tutto ciò premesso e valutata la costante pericolosità per la salute dall'inquinamento dell'aria e del terreno, e quindi dei prodotti commestibili coltivati, gli esponenti si rivolgono alle suddette autorità perchè ciascuno nell'ambito della propria competenza voglia

accertare

la responsabilità di colui o coloro che in tutti gli anni trascorsi ed in ultimo hanno fatto sì che, con azioni od omissioni, venisse disturbata l'occupazione e la quiete degli esponenti, nonchè messa in pericolo la loro salute, danneggiando le loro proprietà con immissioni intollerabili ed illegittime sia di rumori che di odori che di fumi, quindi

impedire

che tali fatti si rinnovino per il futuro considerata la attuale inadeguatezza della installazione industriale in zona densamente popolata con destinazione residenziale e commerciale, sottolineando la estrema vicinanza (metri 100) dall'ospedale SS. Trinità; infine si voglia

attivare

perchè, nel rispetto del fondamentale bene della salute di tutti i cittadini interessati da tutelare in via primaria rispetto alle esigenze di lavoro e produttive, venga mutata la destinazione d'uso dell'area occupata dalla Torcitura con abbandono di quella industriale, e lo stabilimento nel suo complesso venga invece insediato in aree a tal fine destinate che lo stesso comune di Borgomanero ha da tempo individuato in zona neppure troppo distante da quella attuale.

Si conclude pertanto facendo presente che ci si opporrà in ogni modo qualora, senza tenere neppure ora conto delle proteste e lamen-

tele che da anni vengono avanzate dai cittadini, il comune di Borgomanero intendesse concedere gli eventuali permessi per la riedificazione e la riattivazione dell'impianto industriale.

Si allegano 29 documenti e 5 foto.

Borgomanero il 21 aprile 1994

Godio Walter via Gozzano 26 ed altre 75 firme».

(4-00092)

(12 maggio 1994)

RISPOSTA. – L'amministrazione comunale di Borgomanero (Novara), in collaborazione con la locale USL, ha effettuato ripetute verifiche sul luogo ove è sito lo stabilimento, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, per accertare il rispetto delle norme igieniche e sanitarie, oltrechè di sicurezza.

Quanto all'eventualità di procedere ad una rilocalizzazione dello stabilimento Torcitura, il comune di Borgomanero ha fatto presente di aver sottoposto alla ditta la propria disponibilità per la individuazione di aree nell'ambito della zona PIP di prossima attuazione.

Il Ministro dell'interno
BRANCACCIO

(30 marzo 1995)

ROCCHI. – *Ai Ministri delle finanze e dell'ambiente.* – Premesso:

che per gli uffici del dipartimento delle dogane, con particolare riferimento al laboratorio chimico compartimentale e alle divisioni della direzione centrale per l'analisi di mercato, è previsto il trasferimento in località Tor Pagnotta a Roma;

che l'attuale dislocazione in via della Luce 35 riveste di per sè un importante ruolo nel campo storico, architettonico ed artistico in quanto, oltre che sede da più di cento anni del laboratorio chimico delle dogane, lo è anche di una tra le più complete biblioteche tecniche d'Europa e di un museo merceologico di elevato valore;

che la soprintendenza alle belle arti ha chiesto di porre il vincolo *ex* legge n. 1089 del 1939;

che nel 1989 venne costituita una commissione del Ministero delle finanze, presieduta dall'onorevole Carlo Merolli, allora Sottosegretario per le finanze, allo scopo di individuare ed acquisire immobili in Roma da utilizzare come nuove sedi di alcuni uffici finanziari;

che tutto ciò è avvenuto contestualmente ad una diversa individuazione di aree per la realizzazione dello SDO ed in zone previste dal piano regolatore;

che il decentramento degli uffici finanziari ha un notevole impatto con le tensioni urbanistiche e di traffico nella città;

che il problema interessa alcune migliaia di lavoratori e decine di migliaia di utenti;

che di recente il sindaco ha incontrato il Presidente del Consiglio dei ministri per un avvio concordato del trasferimento di Ministeri in aree all'uopo previste dal comune di Roma,

si chiede di sapere:

se sia già avvenuto il cambio di destinazione da uso ufficio amministrativo a laboratori chimici di rilevanza internazionale;

se le normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro siano state verificate;

se i vigili del fuoco abbiano rilasciato il benestare;

se la USL competente abbia verificato le condizioni igienico-sanitarie;

se vi sia la compatibilità della coesistenza di una struttura chimico-tecnica con uffici prettamente amministrativi;

se siano soddisfatte tutte le condizioni generali per l'insediamento di un'attività lavorativa nel summenzionato sito, quali collegamenti pubblici, presidio sanitario, mensa ed ogni altra esigenza che la normativa prevede; un edificio preposto ad ospitare una struttura come laboratori chimici deve necessariamente ottemperare a precise condizioni di sicurezza tali da poter comunque escludere l'insediamento in stabili a molteplici piani: allocamento bombole, forni, motori per numero di ottano, deposito di solventi infiammabili, eccetera;

se la direzione delle dogane abbia espresso l'assenso a quanto previsto dalla legge;

se i Ministri in indirizzo non intendano rivedere, alla luce di quanto sopra, le decisioni assunte.

(4-02349)

(22 novembre 1994)

RISPOSTA. – L'interrogazione in oggetto tende ad ottenere maggiori informazioni in merito al trasferimento del laboratorio chimico delle dogane di Roma dall'attuale sede di via della Luce al compendio dipartimentale sito in via Carucci.

Al riguardo è opportuno rilevare, preliminarmente, che i lavori di realizzazione dei locali nonchè degli impianti necessari alla perfetta funzionalità della nuova sede sono, allo stato attuale, in fase di completamento.

Dette strutture specialistiche sono realizzate con tecniche all'avanguardia, corredate, inoltre, di apparecchiature di indubbia qualità, già note, in campo nazionale e internazionale, per gli alti livelli di funzionalità.

Si fa presente, altresì, che sono state predisposte apposite misure di sicurezza.

I lavori sono stati programmati dalla impresa appaltatrice di concerto con i tecnici dei vigili del fuoco ed eseguiti «a regola d'arte» secondo i criteri da questi ultimi consigliati, anche nei settori ove non vi fosse previsione normativa in tal senso. Lo stesso è stato fatto anche con la USL RM/7, al fine di rispettare la compatibilità della coesistenza della struttura tecnica con quella degli uffici amministrativi.

Giova comunque evidenziare che, a norma del capitolato d'appalto, la ditta appaltatrice dovrà rilasciare, al termine dei lavori in questione, una certificazione che attesti la corrispondenza di tutti i locali e di tutti gli impianti alle norme di sicurezza vigenti a tutela dei lavoratori impiegati.

Per quanto afferisce, infine, il soddisfacimento di tutte le condizioni generali per l'insediamento della nuova attività lavorativa nell'ambito dell'intero compendio del Dipartimento delle dogane, si osserva che quest'ultimo, già attivo da circa due anni, con l'impiego di oltre 800 unità di personale delle varie qualifiche, è collegato con bus di linea urbana dalla stazione «Eur Fermi» della linea B della metropolitana. La suddetta struttura, oltre ad essere dotata di mensa aziendale della capienza di 216 posti per oguno dei quattro turni di mensa, è, altresì, provvista di parcheggio contenente più di 1.000 posti auto e si avvale del presidio sanitario allocato all'attiguo civico 85, fornito di medico ed autoambulanza debitamente attrezzata.

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

(24 marzo 1995)

ROCCHI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che con decreto legislativo n. 541 del 30 dicembre 1992, che recepisce la direttiva n. 92/28/CEE, si è regolamentata l'attività di informazione scientifica sui farmaci, attività di vitale importanza per un corretto uso dei medesimi;

che, finora, la mancanza di controlli su di essa è stata la causa di abusi gravissimi, quali le recenti cronache giudiziarie hanno solo in parte svelato;

che inoltre, fin dal lontano 1978, con l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, fu stabilito che il Ministero della sanità era preposto ai controlli sulla corretta esecuzione dell'informazione scientifica da parte delle industrie farmaceutiche operanti in Italia,

si chiede di sapere se l'apposito ufficio del Dipartimento prevenzione e farmaci abbia predisposto gli strumenti per un controllo pronto ed efficace delle inadempienze aziendali al decreto legislativo n. 541 del 1992 e cosa si intenda fare qualora, con chiaro inadempimento degli obblighi d'ufficio, non vi avesse finora provveduto.

(4-03221)

(14 febbraio 1995)

RISPOSTA. – Come ricordato nell'interrogazione parlamentare cui si risponde, l'articolo 6, punto *c)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ha attribuito allo Stato le funzioni amministrative concernenti, tra le altre, le attività di informazione scientifica.

L'attività di informazione scientifica sui farmaci è attualmente regolamentata dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che costituisce attuazione della direttiva n. 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

L'articolo 14 del decreto legislativo n. 541 del 1992 ha istituito, a partire dal 1° luglio 1993, presso ogni azienda farmaceutica titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, il «ser-

vizio scientifico», incaricato dell'informazione sui medicinali che vengono posti sul mercato.

Le aziende farmaceutiche sono tenute, tra l'altro, a verificare costantemente che i propri informatori scientifici siano in possesso di una formazione adeguata e rispettino le disposizioni vigenti, a fornire al Ministero della sanità ogni informazione relativa alle attività espletate dal «servizio scientifico», garantendo nel contempo l'osservanza dei provvedimenti ministeriali adottati per disciplinare ulteriormente l'attività d'informazione scientifica.

Il compito di vigilare sulla correttezza e regolarità dello svolgimento di tale attività è attribuito, nell'ambito di questo Ministero, alla Direzione generale del servizio farmaceutico, che effettua l'opera di vigilanza, in particolare provvedendo ad esaminare il materiale informativo diretto ai sanitari, verificando la legittimità dello svolgimento dei congressi e della necessaria documentazione, controllando gli elenchi relativi ai nominativi degli informatori scientifici e dei responsabili dei servizi scientifici, pervenuti dalle aziende farmaceutiche, intervenendo, infine, in ogni caso di violazione normativa.

Nel corso del 1994, 334 ditte hanno comunicato all'ufficio competente in seno alla stessa Direzione generale l'avvenuta istituzione del «servizio scientifico», indicandone il responsabile che, in base al citato articolo 14 del decreto legislativo n. 541 del 1992, deve possedere la laurea in medicina ed in farmacia ed in chimica e tecnologie farmaceutiche.

Tra queste 334 aziende, 231 hanno provveduto ad inviare anche gli elenchi degli informatori scientifici dipendenti, mentre le restanti 103 hanno comunicato di non svolgere alcuna attività di informazione.

Al fine di una più razionale gestione degli elenchi pervenuti, la stessa Direzione generale ha impiantato la procedura relativa alla loro acquisizione e registrazione su supporto magnetico.

Quanto ai controlli sulla correttezza dell'attività di informazione scientifica e della gestione del «servizio scientifico», questi, oltre che sui dati informativi e sul materiale prestampato proveniente dalle aziende, potranno venire effettuati nel corso delle periodiche visite ispettive agli stabilimenti produttivi, effettuate nell'ambito dei controlli di competenza del servizio farmaceutico.

Le irregolarità eventualmente riscontrate determineranno l'irrogazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

Accanto alle sanzioni penali, lo stesso decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, prevede l'applicazione di sanzioni amministrative.

Queste, nel caso della violazione delle disposizioni relative all'attività del «servizio scientifico», comporteranno la comminazione del pagamento di una somma da cinquanta milioni a trecento milioni, mentre in ogni caso di pubblicità svolta irregolarmente presso gli operatori sanitari il Ministero della sanità potrà intimare, ove ne ravvisi la necessità, sia l'immediata cessazione della pubblicità irregolare sia la diffusione, a spese del trasgressore, di un comunicato di rettifica e di precisazione, secondo modalità contestualmente stabilite, semprechè non si ritenga di provvedere ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, re-

cante «Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie», che indica le procedure con cui il Ministro della sanità può disporre la rettifica di informazioni e di notizie su argomenti di carattere medico controversi, forniti al pubblico in modo unilaterale attraverso la stampa o i mezzi di comunicazione radio-televisivi.

Inoltre, nel caso che la pubblicità svolta irregolarmente riguardi i farmaci dispensati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'accertata infrazione può comportare, altresì, la sospensione del medicinale dal «rimborso» per un periodo di tempo da dieci giorni a due anni, tenuto conto della gravità del fatto.

Il provvedimento di sospensione è adottato previa contestazione dell'illecito al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, che può far pervenire le proprie controdeduzioni al Ministero della sanità entro quindici giorni dalla contestazione stessa.

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

(30 marzo 1995)

ROGNONI, DANIELE GALDI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che nel 1993 anche la Liguria è stata interessata da gravi fenomeni alluvionali che hanno procurato ingenti danni a persone e cose;

che la stima del danno economico subito da aziende ed esercizi commerciali ammontava a circa 100 miliardi;

che il Governo aveva con diversi decreti-legge assunto l'impegno di contribuire con congrui stanziamenti al superamento della seria e grave situazione determinata dai fenomeni alluvionali sopra ricordati;

che, anche confidando sugli impegni assunti dal Governo, gli operatori economici liguri si erano attivati per recuperare una situazione di normalità permanentemente insidiata dalla precaria oroidrografia;

che in data 18 ottobre 1994 il presidente della regione Liguria scriveva alle personalità qui interrogate ben segnalando quanto descritto nella presente interrogazione,

si chiede di sapere:

per quali ragioni gli impegni e gli stanziamenti promessi dal Governo con decreto-legge n. 401 del 7 ottobre 1993 siano stati sensibilmente diminuiti in sede di conversione in legge del decreto medesimo;

se ciò non derivi da una inesatta e superficiale percezione della gravità della situazione conseguente ormai non solo all'evento alluvionale ma anche alla sottrazione di risorse necessarie ad un serio e visibile intervento del Governo nazionale;

per quali motivi l'intervento del Governo si limiti alla ridicola somma di 50 miliardi per l'insieme delle regioni danneggiate quando per la sola Liguria l'entità del danno ammonta a circa 100 miliardi;

per quali motivi nella quantificazione dei danni non rientrino quelli subiti dalle scorte delle aziende e degli esercizi commerciali;

per quali motivi venga ora negata la possibilità di richiedere anticipazioni e finanziamenti a tasso agevolato;

quali ragioni abbiano indotto il Governo a non ammettere, in contrasto con quanto esso stesso aveva stabilito, le domande di contributi già inoltrate e istruite;

se il Governo sia consapevole del fatto che non pochi operatori economici, già impegnatisi con istituti di credito con piani finanziari basati sull'affidamento statale, verrebbero a trovarsi in una condizione non certamente sopportabile;

se, infine, il Governo non debba dimostrare una attenzione visibile e concreta alle questioni che interessano zone del paese, quindi anche Genova e la Liguria, segnate da fenomeni di crisi economica e sociale.

(4-01817)

(19 ottobre 1994)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il decreto-legge 7 ottobre 1993, n. 401, più volte reiterato, è stato convertito dalla legge 25 luglio 1994, n. 471.

Tale legge ha completamente modificato, per iniziativa parlamentare, l'articolo 8 per la parte riguardante gli interventi in favore delle imprese, sostituendo al sistema di agevolazioni della legge n. 50 del 1952 (finanziamenti e contributi) un'unica forma di beneficio applicabile senza distinzione di sorta e consistente in un contributo a fondo perduto fino al 90 per cento del danno accertato, da corrispondersi da parte delle camere di commercio.

A fronte del conseguente onere a carico dello Stato, è stata mantenuta l'autorizzazione di spesa in complessivi 50 miliardi di lire, non suscettibile peraltro di eventuali aumenti.

Il Ministro dell'industria, che ha il compito specifico di conferire alle camere di commercio interessate i fondi necessari per il pagamento dei contributi concessi agli aventi diritto, dovrà procedere – sulla base degli elementi forniti dalle varie camere di commercio (in tutto 61), ad una ripartizione della suddetta disponibilità in percentuale ai danni emergenti accertati localmente.

È evidente che con l'entrata in vigore della legge n. 471 del 1994, essendo stato sostituito un sistema agevolativo con un altro, sia venuta meno la possibilità di richiedere anticipazioni e finanziamenti a tasso agevolato, non più considerati dalla più volte menzionata legge di conversione.

Infine, per quanto concerne i danni alle scorte, esclusi da una prima puntuale interpretazione della norma, si sta considerando la possibilità, tenuto conto della loro incidenza sui danni complessivi, di inserirli almeno in parte nella quantificazione dei danni risarcibili, anche se ciò affievolirà ancora di più l'entità dei contributi concedibili.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
CLÒ

(24 marzo 1995)

SCALONE. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che pochi giorni or sono il consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia ha deciso di aggiornarsi alla data del 30 maggio 1994 allarmato da una perdita secca di 900 miliardi di lire ascrivibile, nell'esercizio *de quo*, all'attività dell'azienda bancaria dei fondi per i crediti speciali autorizzati a favore di detto istituto di credito;

che nemmeno il noto delitto del nobile Emanuale Notarbartolo di Sciara è riuscito a dare tanto disdoro come in questo momento all'antico Banco di Sicilia, dalle tradizioni multisecolari che la memoria storica dei siciliani intende riesumare a rimprovero di tutti quanti - ai vari livelli di responsabilità politica e di rango minore - hanno contribuito, nel corso degli anni, in particolare in quest'ultimo decennio, allo sfascio del famoso istituto;

che, come è dato sapere, l'agenzia di *rating* statunitense ha ritenuto che il Banco di Sicilia è meno affidabile per cui lo ha declassato attribuendogli un *rating* di categoria B;

che la «voce pubblica» mette in evidenza lo stato di disordine finanziario-patrimoniale e burocratico lasciato dai precedenti amministratori e revisori, anche con l'inerzia dell'ufficio di vigilanza;

che il Banco di Sicilia, operando quale tesoriere della regione siciliana, ha avuto modo di realizzare lucri ingentissimi e senza rischio di impresa alcuno, con riguardo alla cronica situazione dei rilevantissimi residui passivi dell'amministrazione di detta regione siciliana, per cui lo stato di sfascio finanziario e patrimoniale del tempo odierno è tanto più non giustificabile, alla stregua dell'ordinario rischio della impresa bancaria in generale;

che la «voce pubblica» indica in 4.000 o 5.000 o 6.000 o, addirittura, in 7.000 miliardi di lire il montante in atto dei cosiddetti «crediti in sofferenza», locuzione gergale bancaria con cui si indicano crediti non esigibili per la mancanza di «adeguate garanzie reali e personali», secondo l'ordinamento positivo bancario, per l'osservanza puntuale delle cui norme vige il servizio ordinario e straordinario di vigilanza affidato, come già detto, ad una dipendenza della banca centrale per conto del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

che la nuova gestione avrebbe dovuto procedere alla riorganizzazione aziendale suggerita dall'istituto di vigilanza come necessaria per uscire dall'immobilismo in cui il Banco versa;

che stranamente i responsabili del passato consiglio di amministrazione continuano a determinare la sorte del Banco, ora società per azioni, e ciò in quanto costituenti il consiglio di amministrazione della Fondazione Banco di Sicilia che detiene la maggioranza delle quote azionarie per cui è in grado di continuare a gestire il Banco,

l'interrogante chiede di conoscere:

se risponda a verità oppure no che il Banco di Sicilia abbia nel suo seno finanziario-patrimoniale una situazione di «crediti in sofferenza» e, in caso positivo, l'esatto ammontare relativo, con la decorrenza iniziale, con il montante iniziale e, poi, esercizio per esercizio, il lievitare del montante stesso e, esercizio per esercizio, l'ammontare dei tributi erogati e cioè delle tasse e delle imposte a qualsiasi titolo che tutte le aziende di credito devono corrispondere ai soggetti attivi tributari sulle poste a credito dei rispettivi bilanci di previsione e consuntivi;

per ciascun credito in sofferenza, dell'ammontare odierno da 500 milioni in avanti e riferito a credito iniziale da 200 milioni di lire in avanti, le garanzie reali e patrimoniali a suo tempo accettate dal Banco, con l'indicazione dell'organo o dell'institore del Banco che diresse e portò a compimento l'operazione;

in quali date siano stati effettuati atti da parte dei detti uffici di vigilanza bancaria e quali effetti ci siano stati per ogni operazione riscontrata irregolare;

se risponda al vero oppure no che – nel quadro delle famigerate «privatizzazioni» della finanza e del patrimonio pubblici – l'attuale consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia stia lavorando per la cessione del Banco di Sicilia al colosso Banca di Roma e nel caso che sia così quali siano gli intendimenti del Governo e se non si ritenga al riguardo di presentare in Parlamento un disegno di legge, ampiamente articolato e debitamente motivato nella relazione di accompagnamento;

qualora ci siano state responsabilità ad ogni livello, poichè il denaro del Banco di Sicilia è stato ed è denaro dello Stato italiano, se il Ministro del tesoro non ritenga di assicurare che sarà tenuta avvertita di ogni situazione la procura generale della Corte dei conti per il giudizio di responsabilità civile, previ gli atti cautelari;

se, infine, risponda al vero che il consiglio di amministrazione della Fondazione che detiene la maggioranza del pacchetto azionario del Banco di Sicilia spa risulta ancora formato dagli amministratori recentemente rimossi dal consiglio di amministrazione del Banco.

(4-00283)

(31 maggio 1994)

SCALONE. – *Al Ministro del tesoro.* – Premesso:

che nel settembre 1993 sono stati totalmente rinnovati gli organi collegiali del Banco di Sicilia;

che nel mese di maggio, in sostituzione del dimissionario dottor La Francesca, è stato nominato direttore generale il dottor Cesare Caletti, già amministratore delegato della Banca popolare di Lecco;

che il bilancio 1993 si è chiuso con una perdita di oltre 800 miliardi, coperta utilizzando riserve patrimoniali,

l'interrogante chiede di conoscere se corrisponda al vero:

che i conti del Banco al 30 giugno 1994 presentano già una rilevante flessione operativa;

che l'attività nel fronte degli impieghi è paralizzata da direttive da parte dei massimi vertici aziendali rispondenti a logiche restrittive che hanno come effetto quello di strozzare ulteriormente una economia debole come quella siciliana;

che l'area finanza ha fin qui accumulato decine di miliardi di perdite, tanto che il titolare ne sarebbe stato allontanato, mentre nessun accertamento sarebbe stato disposto su eventuali responsabilità di livello più elevato;

che non esiste o quanto meno non è di immediato varo alcun piano di ristrutturazione aziendale e delle società partecipate;

che alla Banca del Sud, partecipata al 60 per cento del Banco di Sicilia spa, è stato nominato quale amministratore delegato un dirigente del Banco in pensione, senza titoli meritori, ma in ossequio a logiche spartitorie.

(4-00728)

(5 luglio 1994)

RISPOSTA. (*) – Si risponde alle interrogazioni indicate in oggetto, concernenti vari aspetti della situazione patrimoniale, finanziaria e organizzativa del Banco di Sicilia.

Al riguardo si premette che nel settembre 1993, a seguito dei risultati dell'ultima ispezione, l'organo di vigilanza aveva segnalato la necessità di un totale ricambio degli organi sociali, la cui realizzazione ha consentito di porre le premesse per il concreto avvio di un piano di risanamento gestionale.

La possibilità di perseguire la via di un autonomo risanamento aziendale si basa sulle potenzialità di mercato connesse con il radicamento nel territorio, oltre che sull'esistenza di precedenti impegni di ricapitalizzazione da parte dello Stato e della regione siciliana.

L'opera di ricapitalizzazione, tenuto conto delle rilevanti dimensioni del Banco, è assistita da un prestito subordinato, deliberato dai nuovi organi, sottoscritto da sei importanti banche nazionali.

Le azioni sin qui intraprese dai nuovi organi sono tutte orientate a porre il Banco in condizione di recuperare in via autonoma, con la gradualità imposta dalla situazione, piena normalità operativa e gestionale.

L'operato dei nuovi organi ha trovato pieno appoggio e sostegno da parte delle autorità statali e regionali: il Tesoro ha proseguito il programma di rafforzamento patrimoniale stabilito dalla legge Amato: dei 600 miliardi stanziati erano stati erogati, a tutto il 1994, 284 miliardi; all'inizio del 1995 è stata versata un'ulteriore *tranche* di 67 miliardi. Il conferimento da parte del Tesoro della quota del 52 per cento dell'IRFIS è entrato nella fase operativa: completate le necessarie stime peritali sui valori dell'apporto, è in corso la determinazione del sovrapprezzo delle azioni del Banco di Sicilia da emettere.

Per quanto concerne la regione, un primo versamento di 225 miliardi (sui 600 miliardi previsti) è stato effettuato ad ottobre 1994 mentre un ulteriore apporto di 100 miliardi dovrebbe pervenire al Banco in tempi brevi.

L'esito dell'azione di risanamento, legato anche alle condizioni economiche del territorio in cui il Banco prevalentemente opera, potrà costituire la premessa per eventuali ulteriori sviluppi degli assetti azionari del Banco.

Con riguardo alle notizie relative ai risultati di bilancio del Banco, si fa presente che la consistenza delle perdite dell'esercizio 1993 e del primo semestre 1994 deriva prevalentemente da elementi di carattere

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

straordinario connessi all'accertamento della qualità dell'attivo, posto in essere dall'azienda con l'adozione di criteri valutativi e contabili in linea con quelli previsti dalla disciplina civilistica e dalla nuova normativa sui bilanci bancari.

Per quanto concerne l'ammontare dei crediti in sofferenza si precisa che, secondo la definizione delle vigenti disposizioni di vigilanza, si intende per sofferenza l'intera esposizione nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda e dalle eventuali garanzie.

Dall'esame delle segnalazioni statistiche di vigilanza trasmesse dalla banca emerge altresì che nel primo semestre 1994 gli impieghi hanno registrato una flessione, mentre la raccolta complessiva è rimasta sostanzialmente stabile.

A tal proposito, va segnalato che la vigente normativa di vigilanza impone alle banche di correlare all'ammontare dei propri fondi patrimoniali il complesso delle attività ponderate per il rischio; peraltro, le scelte delle politiche di mercato con le quali raggiungere o mantenere tale correlazione – così come, più in generale, le scelte in materia di erogazione del credito – non possono che rientrare nell'autonoma determinazione dei competenti organi aziendali

Si soggiunge, infine, che la Banca d'Italia ha fornito, nelle forme previste dall'ordinamento giuridico, la propria collaborazione mediante l'invio alla competente autorità giudiziaria, previa esplicita richiesta, di copia del rapporto relativo all'ispezione condotta presso la banca.

A seguito degli ultimi accertamenti ispettivi sono state irrogate, su proposta della Banca d'Italia, sanzioni amministrative nei confronti dei componenti degli organi aziendali, nonchè dell'ex direttore generale del Banco di Sicilia.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PACE

(24 febbraio 1995)

TAMPONI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che nel comune di Rovato (Brescia) il sindaco ed alcuni componenti della giunta municipale si sono resi protagonisti di un gravissimo episodio di intolleranza nei confronti della segretaria comunale, che rappresenta, nell'espletamento delle sue alte e delicate funzioni, lo Stato, accusandola con sprezzante ed incivile arroganza di essere una «terrona», in quanto originaria della Sardegna;

che i suddetti, mossi da una aberrante concezione dei rapporti sociali, politici, di governo della cosa pubblica e di collaborazione con i funzionari e i dipendenti pubblici, hanno manifestato tutto il loro belluino e selvaggio disprezzo verso istituzioni, organi pubblici, beni e persone, sfondando letteralmente (sembra con l'ausilio dei vigili urbani) la porta dell'ufficio della funzionaria al fine di privarla della utilizzazione dello stesso e di sottrarre varia documentazione d'ufficio;

che l'«insopprimibile» e razzistica esigenza di «cacciare via la terrona» è stata infatti qualche giorno dopo l'accaduto ribadita pubblicamente in pieno consiglio comunale;

che tale inqualificabile comportamento richiama alla memoria le «rappresaglie» di un buio e non lontano passato, che sembra inutile ricordare e condannare tutti gli anni secondo rituali che purtroppo pare non insegnino nulla a personaggi di tale livello;

che l'episodio è ancora più grave perchè posto in essere da soggetti investiti di responsabilità pubbliche, i quali dimostrano di non esserne degni,

si chiede di sapere se, accertato il reale svolgimento dei fatti, ove le modalità risultassero essere quelle descritte, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno che siano adottati nei confronti dei responsabili gli opportuni provvedimenti affinchè ne sia dichiarata la sospensione o la decadenza per evidente indegnità a continuare a ricoprire cariche pubbliche di così evidente importanza istituzionale.

(4-01080)

(26 luglio 1994)

RISPOSTA. – Effettivamente risulta che un assessore comunale di Rovato ha apostrofato il segretario generale, dottoressa Irene Saia, con l'epiteto riportato nell'interrogazione dell'onorevole interrogante.

Il segretario, ritenendo offensiva l'espressione, ha sporto querela nei confronti dell'assessore.

Risponde anche al vero che, nel primo pomeriggio di domenica 10 luglio 1994, il sindaco è entrato nell'ufficio del segretario generale dopo che il surripetuto assessore ne aveva forzato la porta.

Al fatto hanno assistito alcuni assessori ed un agente della polizia municipale, che ha redatto rapporto.

Da tale atto ufficiale si evince che il sindaco intendeva acquisire le audio-cassette della seduta consiliare dell'8 luglio 1994 nonchè il testo dell'intervento letto dal segretario generale in quella stessa circostanza. I predetti documenti, peraltro, non sono stati rinvenuti.

Premesso quanto sopra, si ritiene che, nel caso in esame, non sussistano le condizioni cui la legge riconnette l'intervento dell'autorità di governo nei confronti degli amministratori locali.

La vicenda, del resto, si è conclusa, sul piano politico, con le dimissioni dell'assessore sopracitato, mentre la dottoressa Saia ha chiesto di essere incaricata della supplenza continuativa presso la sede consorziata dei comuni di Trescore Balneario e San Paolo d'Argon.

Questo Ministero ha disposto in tal senso con decorrenza 1° agosto 1994.

Il Ministro dell'interno
BRANCACCIO

(30 marzo 1995)

VOZZI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso che con provvedimento del Ministro delle finanze è stata disposta la chiusura dell'esattoria comunale di Chiaromonte e di altri comuni della provincia di Potenza, tra i quali Corleto Perticara, Maratea, Tolve, eccetera;

considerato:

che la soppressione in questione priva nello specifico il comune di Chiaromonte, che è sede di ospedale, di carcere, di pretura e di due banche, dell'ufficio delle imposte e dell'ufficio del registro, di un servizio che per ovvie ragioni di praticità sarebbe logico mantenere nella sede dove esistono anche servizi circondariali;

che altresì l'esattoria del comune di Chiaromonte ha un bacino di utenza di circa 45.000 contribuenti (la soppressione riguarda i bacini con meno di 30.000 abitanti) che incontrano gravi disagi per raggiungere una sede diversa essendo sparsi su di un territorio montano;

poichè la chiusura ha determinato gravi disagi nella popolazione rappresentata soprattutto da categorie produttive di piccoli imprenditori, delle unità commerciali e degli altri operatori economici, che costituiscono il tessuto connettivo che sostiene la precaria e fragile economia di questo territorio,

si chiede di sapere:

se sia stata valutata l'opportunità del provvedimento alla luce delle esigenze di dotazione di servizi efficienti soprattutto nelle aree del Mezzogiorno che lottano per lo sviluppo ed il decollo delle attività endogeni; il sistema dei trasporti sia in termini di viabilità che di mezzi non consente alle popolazioni che debbono intrattenere rapporti con l'esattoria agevoli spostamenti e quindi il trasferimento di questa graverà pesantemente in termini di costi e, conseguentemente, efficienza del sistema locale rendendo più penoso e problematico il rapporto fra cittadini contribuenti e fisco, in un momento in cui, viceversa, è molto importante, soprattutto nelle zone che timidamente e faticosamente tentano di affacciarsi alla soglia dello sviluppo, trovare facile contatto e fiducia nella rete dei servizi del territorio;

se non si ritenga di considerare tutte le componenti che pesano sulla opportunità o meno degli uffici, non solo perchè le decisioni in nome dell'esigenza di un risparmio, se determinano impatti che incidono sullo sviluppo possono trasformarsi in occasioni di depressione delle attività economiche e quindi di entrate fiscali, ma anche perchè discriminano i cittadini, quando non esistono strutture pubbliche adeguate a superare i disagi di spostamento;

se non sia il caso quindi di riesaminare la materia alla luce degli effetti prodotti dalle misure adottate.

(4-01459)

(22 settembre 1994)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, premesso che con decreto del Ministro delle finanze 1° agosto 1994 sono stati individuati gli sportelli da sopprimere nell'ambito territoriale unico della provincia di Potenza e, conseguentemente, si è provveduto alla soppressione di alcuni sportelli, tra i quali quello ubicato nel comune di Chiaromonte, chiede di conoscere se sia stato valutato l'im-

patto che l'adozione di tale provvedimento avrebbe avuto sullo sviluppo delle suddette aree del Mezzogiorno.

Al riguardo si rileva che con i decreti del Ministro delle finanze del 15 giugno 1993 è stata fissata, per quel che concerne le concessioni del servizio di riscossione dei tributi, la misura dei compensi per abitante servito e si è provveduto a stabilire, altresì, limitatamente ad alcune concessioni, la riduzione del numero degli sportelli di riscossione (già determinato con i decreti ministeriali del 16 ottobre 1989).

Giova sottolineare che, ai fini dell'individuazione degli sportelli da sopprimere, avvenuta con i decreti del 1° agosto 1994, questa amministrazione ha opportunamente esaminato le indicazioni fornite dai concessionari ed ha, altresì, tenuto conto, all'uopo, delle esigenze dei contribuenti e delle realtà geografiche e socio-economiche dei territori coinvolti.

È opportuno rilevare, inoltre, che la riduzione degli sportelli in questione è stata attuata assicurando la presenza di un ufficio di riscossione per un bacino di utenza di circa trentamila abitanti e, comunque, di uno sportello per ogni comune con popolazione superiore all'indicato limite. In tal modo si è inteso perseguire il contenimento dei costi di gestione, senza, però, incidere, al contempo, sulla funzionalità ed efficienza del servizio.

La decisione di procedere ad una graduale riduzione degli sportelli si è resa necessaria, tra l'altro, a seguito dell'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 1994, del conto fiscale e contributivo che ha determinato una contrazione dei versamenti delle imposte eseguiti presso gli sportelli di riscossione; conseguentemente i costi di gestione di taluni di questi, a causa della dislocazione o della limitatezza dell'attività svolta, sono risultati eccessivamente gravosi da sostenere.

Alla luce delle circostanze di cui sopra, si è resa necessaria la soppressione degli sportelli di riscossione ubicati nei comuni di Chiaromonte, Corleto Perticara, Maratea, Tito, Tolve e Picerno.

Tuttavia si evidenzia che l'articolo 6 della convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione dei tributi stabilisce che nei comuni sprovvisti di sportello di riscossione per i quali il concessionario svolge il servizio di tesoreria *ex* articolo 32, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il relativo sportello, previa intesa tra il concessionario e l'ente locale, potrà essere adibito anche alla riscossione dei tributi ovviamente senza alcun onere per questa amministrazione.

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

(30 marzo 1995)

WILDE. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea.* - Premesso:

che in data 27 maggio 1994 presso la sede dell'assessorato all'industria della provincia autonoma di Trento si è sottoscritto un proto-

collo d'intesa tra il presidente del consiglio di amministrazione della società Acciaierie Valsugana spa, produttrice di billette, il sindaco del comune di Borgo Valsugana, i rappresentanti sindacali FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM-UIL ed il professor Valduga, assessore alle attività economiche della provincia di Trento;

che la società ha proposto un programma di investimenti per sostituire il forno fusorio e nel medio periodo la realizzazione di un impianto di laminazione così da diventare unità produttiva a ciclo completo;

che per attuare tale programma la società intende contare su un adeguato supporto pubblico nell'ambito di disposizioni normative statali e di province di regioni a statuto speciale ed in particolare:

sostegno finanziario agli investimenti in base alla legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4;

sostegno al risparmio energetico e possibilità di accesso alle eventuali produzioni di energia elettrica in base alla legge provinciale 15 novembre 1983, n. 39;

sostegno al rilancio della ferrovia della Valsugana;

che il gruppo Leali possiede altri stabilimenti a Odolo, Roè Volciano, Ghedi, Villadossola, con moltissimi addetti, che devono essere opportunamente garantiti in relazione al posto di lavoro,

l'interrogante chiede di sapere se si sia a conoscenza di quanto segue:

se siano state presentate richieste di dismissioni per alcune delle aziende del gruppo ai sensi del decreto-legge n. 234 del 1994 ed in caso affermativo per quali e quando;

se in base alle disposizioni CEE il gruppo Leali abbia già ottenuto sostegni ed eventualmente per quali aziende e quando;

se la ristrutturazione delle Acciaierie di Borgo Valsugana comporterà un incremento dell'attività produttiva e se ciò sia in linea con le direttive CEE;

si chiede inoltre di sapere:

se le agevolazioni richieste nel protocollo d'intesa relative alla legge provinciale n. 39 del 1983 ed alla legge provinciale n. 4 del 1981 non siano in contrasto con le norme della libera concorrenza;

se le centinaia di dipendenti delle altre aziende ubicate fuori dalla suindicata regione trentina si possano ritenere a rischio oppure possano ritenere garantito il posto di lavoro.

(4-01176)

(3 agosto 1994)

RISPOSTA. - Il gruppo Leali non ha presentato, al momento, alcuna documentazione per domande che possano essere istruite ai sensi del decreto-legge n. 234 del 1994, e successive modificazioni e integrazioni. Inoltre non risulta che le società del suddetto gruppo abbiano ottenuto altre agevolazioni riguardanti il settore siderurgico.

Peraltro il Ministero dell'industria non è a conoscenza se la ristrutturazione delle Acciaierie di Borgo Valsugana comporterà un incremento di produttività, in quanto non rientra nelle competenze dell'amministrazione; comunque se il programma stesso comportasse un incre-

mento di capacità ciò non sarebbe in contrasto con la normativa vigente in quanto al momento non esiste un divieto di incremento di capacità produttiva nel settore siderurgico.

Infine, per quanto riguarda eventuali agevolazioni, richieste dalla società ai sensi della legge provinciale, di cui il Ministero dell'industria non è a conoscenza, si fa presente che se le stesse fossero devolute a finalità diverse da quelle previste dall'attuale vigente codice degli aiuti e cioè, per chiusura di impianti, per obiettivi ambientali o di ricerca, sarebbero sicuramente alterative del principio della concorrenza.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
CLÒ

(24 marzo 1995)

WILDE. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che la società Italimpianti (gruppo IRI), controllata dalla *holding* Fintecna, ha acquisito una commessa del valore di circa 60 miliardi dalla svedese Avesta Sheffield;

che la commessa prevede la costruzione di una acciaieria per la produzione di acciai inossidabili e l'installazione di un forno elettrico per fusione la cui realizzazione sarebbe affidata alla Tagliaferri e di un convertitore con i relativi impianti ecologici ed ausiliari;

che è noto che la rinvigorita presenza sui mercati esteri delle aziende italiane rappresenta un'iniezione di fiducia per le prospettive future, ed in questo caso per la Fintecna, ma lo dovrebbe essere anche per i subfornitori italiani; ciò però non dovrebbe rappresentare svendita del prodotto italiano specialmente considerando le grosse differenze nelle offerte, nonostante i vantaggi dovuti alla svalutazione della lira,

l'interrogante chiede di sapere:

se, per superare la qualificata ed agguerrita concorrenza internazionale, concretamente realizzata con forti sconti, tali sconti vengano ulteriormente richiesti ai subfornitori e quindi se corrisponda a verità che alcuni di questi rifiutano le proposte di subforniture, come per alcune aziende milanesi;

se tale politica di una società IRI non sia fortemente concorrenziale con le altre aziende del settore e non metta in sleale concorrenza e quindi difficoltà le medie e piccole aziende dei subfornitori;

quali garanzie siano state sottoscritte nella convenzione Italimpianti-Avesta Sheffield ed in quali tempi di rientro finanziario;

se tale politica di penetrazione delle aziende del parastato nei mercati esteri non rappresenti una svendita del prodotto e del *know-how* italiano e quindi ponga nel proprio futuro sempre più in crisi la media-piccola industria, visto che le precedenti difficoltà relative alla stessa Italimpianti erano proprio dovute a tale tipo di politica industriale, e quindi se gli eventuali rischi dovranno per l'ennesima volta essere caricati sul contribuente e sulle medie e piccole imprese dei subfornitori.

(4-01683)

(7 ottobre 1994)

RISPOSTA. – L'IRI spa informa che l'Italimpianti è risultata aggiudicataria, nella gara internazionale indetta per la costruzione «chiavi in mano», di un impianto per la produzione di acciaio inossidabile e relativi equipaggiamenti, dalla società svedese Avesta Sheffield AB, alla quale hanno partecipato imprese concorrenti di elevato livello operanti sul mercato internazionale.

Il conseguimento di tale importante risultato è stato reso possibile sia dalla presentazione da parte di Italimpianti di un'offerta determinata sulla base delle leggi di mercato, economicamente allineata con la concorrenza internazionale ed in regime di *quality assurance,* sia dal riconoscimento dell'elevato *know how* tecnologico e della affidabilità della società. Pertanto l'acquisizione di tale commessa rappresenta la conferma della capacità competitiva di Italimpianti, in grado di operare sia sui mercati interni che internazionali.

Per la realizzazione delle singole commesse, Italimpianti, non essendo dotata di sinergie proprie, si avvale anche di fornitori esterni. La selezione delle ditte subappaltatrici viene effettuata da Italimpianti sulla base dei parametri presenti in un regime di mercato caratterizzato dalla libera concorrenza; Italimpianti procede ad un'attenta valutazione delle offerte presenti su tale mercato, assegnando i lavori alle imprese che presentano la migliore combinazione tecnico-economica.

In particolare, per quanto attiene il progetto Avesta, le ditte operanti nell'area milanese sono risultate assegnatarie di un elevato numero di ordini; infatti alla data del 15 dicembre 1994, sul totale degli ordini assegnati relativi a tale commessa, oltre il 50 per cento sono stati affidati a ditte presenti in tale area, con piena accettazione da parte delle stesse; ciò conferma che la commessa ha generato ricadute produttive ed occupazionali sulle medie e piccole aziende italiane.

Per quanto attiene la regolamentazione degli impegni di carattere finanziario, l'IRI spa precisa che il contratto, sottoscritto fra Italimpianti ed Avesta, prevede il rischio di garanzie usuali nel caso di incasso di un anticipo ad inizio lavori da parte della stessa Italimpianti.

Infine l'IRI sottolinea che la penetrazione di Italimpianti sui mercati esteri attiene alla sua configurazione di società con specifiche capacità competitive economiche e tecnologiche e che la stessa opera sia per l'acquisizione delle commesse che nell'affidamento dei lavori nel rispetto delle leggi di mercato e secondo princìpi di economicità.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
CLÒ

(24 marzo 1995)